

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 24 AGOSTO 2020

n. 120



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2020, n. 28

**“Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese”** ..... 57308

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2020, n. 29

**“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie”** ..... 57311

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2020, n. 14

**“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”** ..... 57322

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2020, n. 15

**“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”** ..... 57331

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2020, n. 28

**“Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1****Principi e finalità**

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione e in conformità alla normativa nazionale ed europea, promuove la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Puglia.
2. La Regione riconosce e sostiene nell'ambito del sistema produttivo delle piccole e medie imprese i principi dell'economia solidale, per affrontare le situazioni di crisi economica e occupazionale. A tal fine, la Regione combatte la progressiva restrizione dell'accesso al credito e sostiene il potere d'acquisto delle piccole e medie imprese, riducendo il fabbisogno di capitale circolante e promuove il carattere locale del circuito economico-produttivo favorendo la canalizzazione della spesa sul territorio locale.
3. La Regione favorisce l'introduzione di strumenti di scambio locale non monetari creati dal basso, intesi come strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

**Art. 2****Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare**

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta gli indirizzi per avviare, in forma sperimentale, la costituzione del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato. In particolare, la deliberazione della Giunta individua un percorso strutturato volto a selezionare, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, un partner operativo qualificato per materia, con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione per costituire un progetto sperimentale di promozione, avvio e gestione di un sistema di compensazione multilaterale.
3. La Giunta regionale può avvalersi di Puglia Sviluppo s.p.a. per coordinare e monitorare l'andamento della sperimentazione e, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione

Puglia), individua nell'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) il soggetto incaricato di sviluppare analisi sugli aspetti macroeconomici e simulazioni a supporto delle valutazioni tecniche nella fase sperimentale.

### **Art. 3** **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziati e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata degli esiti della sperimentazione di cui alla presente legge coinvolgendo le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

### **Art. 4** **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte mediante uno stanziamento pari a euro 100 mila da destinare a un capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare", nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, la cui copertura è garantita mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 343010 e mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 1481.

2. Per i successivi esercizi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 AGO 2020

**MICHELE EMILIANO**



**REGIONE PUGLIA**

Allegato alla relazione di bilancio regionale approvata dal Consiglio Regionale della Puglia in data 11/08/2011  
 "Promozione di un circuito di compravendite regionali multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel settore delle imprese"  
 Ref. Delibera Consiglio n. 248 del 28/07/2020

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIUNTE		VARIAZIONI		PREVISIONI ACCONSALATE ALLA DELIBERA POSTERIORI ESERCIZIO
		14	15	IN AUMENTO	IN DIMINUIRE	
		E.00		E.00		C1
<b>MISSIONE</b> 14 <b>Sviluppo di attività amministrative</b>						
<b>Programma</b> 1 <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>TITOLO</b> 1 <b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>		renda passiva previdenza di competenza previdenza di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 1 <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>MISSIONE</b> 14 <b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma</b> 2 <b>Commercio - reti distributive - touch del consumatore</b>						
<b>TITOLO</b> 1 <b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>		renda passiva previdenza di competenza previdenza di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 14 <b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>						
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		renda passiva previdenza di competenza previdenza di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**IL DIRIGENTE**  
**SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**  
**Firma** *Nicola Raladino*  
**NICOLA RALADINO**  
 Serial Number =  
 UNIT:PLDNCL60E15H096Q  
 C = IT

\*) La compilazione dell'account può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2020, n. 29

**“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

#### CAPO I

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27 (DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE)

#### Art. 1

##### Modifiche al titolo della l.r. 27/1995

1. Al titolo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) dopo la parola: “Disciplina” è inserita la seguente: “dell’amministrazione”.

#### Art. 2

##### Integrazione titolo I della l.r. 27/1995

1. Nella parte che precede l’articolo 1 della l.r. 27/1995 è introdotto il “Titolo I”, con la seguente rubrica: “Finalità e principi generali”.

#### Art. 3

##### Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/1995

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 27/1995, le parole:
  - a) “nell’ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità all’articolo 62 dello Statuto”;
  - b) “il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni” sono sostituite dalle seguenti: “l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale”.

#### Art. 4

##### Integrazione dell’articolo 1 bis alla l.r. 27/1995

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Principi generali)

  1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.”.

**Art. 5****Modifiche al titolo II della l.r. 27/1995**

1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 27/1995, le parole: “del patrimonio regionale” sono sostituite dalla seguente: “regionali”.

**Art. 6****Modifiche al capo I del titolo II della l.r. 27/1995**

1. Nella rubrica del capo I del titolo II della l.r. 27/1995, dopo le parole: “Tipologia dei beni” sono aggiunte le seguenti: “e loro regime giuridico”.

**Art. 7****Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/1995**

1. All’articolo 2 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, la parola “in quanto” è soppressa;
  - b) al comma 1 dopo le parole: “dall’art. 822, comma 2, del Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c.”;
  - c) al comma 2, dopo le parole: “dai commi 2 e 3 dell’art. 11 della legge n.281 del 1970” sono aggiunte le seguenti: “dall’articolo 825 c.c.”;
  - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.”.

**Art. 8****Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/1995**

1. All’articolo 3 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3, dopo le parole: “dall’art. 826 del Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice”;
  - b) al comma 4, dopo le parole: “il patrimonio disponibile regionale” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime giuridico ordinario”.

**Art. 9****Soppressione del titolo II della l.r. 27/1995**

1. Le parole: “Titolo II Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale” che precedono il capo II della l.r. 27/1995 sono soppresse.

**Art. 10****Modifiche all’articolo 4 della l.r. 27/1995**

1. All’articolo 4 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12”;
- b) al comma 2, le parole: “vengono destinati all’esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale”;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
“3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta regionale.”.

#### **Art. 11**

##### **Modifiche alla rubrica del titolo III della l.r. 27/1995**

1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 27/1995 le parole: “Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e” sono soppresse.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche all’articolo 5 della l.r. 27/1995**

1. All’articolo 5 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella rubrica la parola: “regionali” è soppressa;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. L’amministrazione dei beni regionali consiste in:
    - a) acquisizione;
    - b) catalogazione e inventariazione;
    - c) alienazione;
    - d) locazione e concessione;
    - e) valorizzazione;
    - f) costruzione e conservazione;
    - g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.”.

#### **Art. 13**

##### **Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della l.r. 27/1995**

1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo I Beni regionali” che precedono l’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Capo II Acquisizione”.

#### **Art. 14**

##### **Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1995**

1. All’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella rubrica, le parole: “Beni regionali” sono sostituite dalle seguenti: “Modi di acquisizione”;
  - b) al comma 1, le parole: “Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di” sono sostituite dalle seguenti: “I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità”;
  - c) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “c) costruzione” sono aggiunte le seguenti: “di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione”.

**Art. 15****Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni" che precedono l'articolo 7 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

**Art. 16****Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 8 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella rubrica, le parole: "a seguito di" sono sostituite dalla seguente: "per"; dopo la parola: "acquisto" sono aggiunte le seguenti: "e permuta";
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.";
  - c) alla lettera b) del comma 2, le parole: "a seguito di pubblico bando" sono sostituite dalle seguenti: "con procedimento di evidenza pubblica";
  - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.";
  - e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.  
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.".

**Art. 17****Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/1995, le parole:
  - a) "al patrimonio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in proprietà",
  - b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", previa accettazione da parte della Giunta regionale.".

**Art. 18****Modifiche al titolo V della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo V" che precedono il "Capo I Norme generali" della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo IV".
2. Le parole: "Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni" che precedono il "Capo II Catalogazione dei beni" della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni" che precedono l'articolo 15 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

**Art. 19****Modifiche all'articolo 14 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 14 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, la parola: "patrimoniali" è soppressa;
- b) al comma 1, le parole: "di norma" sono sostituite dalla seguente: "esemplificativamente";
- c) le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
  - "a) descrizione e ubicazione del bene;
  - b) classificazione del bene;
  - c) titolo di proprietà;
  - d) situazione catastale e ipotecaria;
  - e) destinazione urbanistica e di uso;
  - f) stato di possesso;
  - g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
  - h) vincoli e oneri giuridici."

#### **Art. 20**

##### **Modifiche all'articolo 15 della l.r. 27/1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole "ricadono nella competenza del Settore Provveditorato ed Economato e" sono soppresse;
  - b) dopo le parole: "sono articolati", sono aggiunte le seguenti: "dalla struttura competente".

#### **Art. 21**

##### **Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II e III dello stesso titolo della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale" della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo V Uso e amministrazione dei beni immobili".
2. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale" che precedono l'articolo 20 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse" che precedono l'articolo 22 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

#### **Art. 22**

##### **Modifiche all'articolo 17 della l.r. 27/1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero" sono soppresse;
  - b) dopo le parole: "concessioni in uso" è aggiunta la seguente: "temporaneo";
  - c) le parole: "per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato" sono soppresse;
  - d) le parole: "che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica."

#### **Art. 23**

##### **Modifiche all'articolo 18 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 18 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, le parole: "Concessione in uso" sono sostituite dalla seguente: "Locazione";
- b) al comma 1, le parole: "previo avviso pubblico", sono sostituite dalle seguenti: "con procedura di evidenza pubblica";
- c) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente:  
"3 bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione."

#### **Art. 24**

##### **Modifiche al titolo VII della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo VII Valorizzazione dei beni" della l.r. 27/1995 sono soppresse.

#### **Art. 25**

##### **Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV dello stesso titolo della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo I Norme generali" che precedono l'articolo 24 della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo VI Alienazione dei beni".
2. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo II Norme sul patrimonio agricolo-forestale" che precedono l'articolo 25 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo III Alienazione di beni immobili" che precedono l'articolo 26 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
4. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo IV Alienazione di beni mobili" che precedono l'articolo 31 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

#### **Art. 26**

##### **Modifiche all'articolo 24 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 24 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:  
"1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile.";
  - b) al comma 3, la parola: "avviene" è sostituita dalla seguente: "è" e le parole: "ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge" sono soppresse.

#### **Art. 27**

##### **Integrazione dell'articolo 26 bis alla l.r. 27/1995**

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:  
"Art. 26 bis  
(Alienazione beni demaniali)
  1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
    - a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
    - b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza, con la riduzione 50 per cento;
  2. Gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva

occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;

3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.”.

#### **Art. 28**

##### **Modifiche all'articolo 27 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 27 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: “asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento” sono sostituite dalle seguenti: “procedura di evidenza pubblica”;
  - b) al comma 3, le parole: “l'asta” sono sostituite dalle seguenti: “la procedura” e dopo le parole: “vada deserta per due volte” è aggiunta la seguente: “consecutive”.

#### **Art. 29**

##### **Modifiche all'articolo 28 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 28 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dal Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura”;
  - b) alla lettera b) del comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e della riforma fondiaria”.

#### **Art. 30**

##### **Integrazione dell'articolo 29 bis alla l.r. 27/1995**

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis (Regolamento)

  1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.”.

#### **Art. 31**

##### **Modifiche al titolo IX della l.r. 27/1995**

1. Le parole: “Titolo IX Disposizioni finali e transitorie” della l.r. 27/1995 sono soppresse.

#### **Art. 32**

##### **Modifiche all'articolo 31 della l.r. 27/1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 27/1995 le parole: “del competente Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura regionale di”.

#### **Art. 33**

##### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/1995;
- b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 27/1995;
- c) l'articolo 7 della l.r. 27/1995;
- d) l'articolo 9 della l.r. 27/1995;
- e) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 27/1995;
- f) l'articolo 11 della l.r. 27/1995;
- g) l'articolo 13 della l.r. 27/1995;
- h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 17 della l.r. 27/1995;
- i) i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 27/1995;
- j) l'articolo 19 della l.r. 27/1995;
- k) l'articolo 20 della l.r. 27/1995;
- l) l'articolo 21 della l.r. 27/1995;
- m) l'articolo 21 bis della l.r. 27/1995;
- n) l'articolo 22 della l.r. 27/1995;
- o) l'articolo 23 della l.r. 27/1995;
- p) il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 27/1995;
- q) l'articolo 25 della l.r. 27/1995;
- r) l'articolo 26 della l.r. 27/1995;
- s) il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27/1995;
- t) i commi 2 e 3 dell'articolo 28 della l.r. 27/1995;
- u) l'articolo 29 della l.r. 27/1995;
- v) l'articolo 30 della l.r. 27/1995;
- w) l'articolo 32 della l.r. 27/1995;
- x) l'articolo 33 della l.r. 27/1995.

## **CAPO II DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 34**

#### **Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero**

1. Nelle aree oggetto di variante di recupero approvate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 (Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive), oppure di altre leggi statali e regionali successive, e, nelle more della conclusione del relativo procedimento attuativo comunale, il gestore del servizio idrico integrato provvede su istanza e senza indugio ad assicurare gli allacci alle reti idriche e fognarie;
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono consentiti se risultano già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergono conclamate esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, nonché nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera f), delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI);
3. Nel caso in cui all'attività prevista dai commi 1 e 2 risulta propedeutica l'autorizzazione comunale alla manomissione e al ripristino a regola d'arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico integrato inoltra apposita comunicazione all'ente gestore della strada e avvia i lavori, salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non sopraggiunge un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità dei lavori di manomissione.

**Art. 35****Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

1. E' autorizzata la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, prelevando la complessiva somma di euro 1 milione e 100 mila, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2020 della missione 6, programma 1, titolo 1, capitolo U0861010, e imputandola alla missione 8, programma 2, titolo 2, capitolo U0802002.

**Art. 36****Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui**

1. In relazione ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio del Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2020, in termini di competenza cassa, di euro 75 mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, capitolo U0112105 della equivalente somma.

**Art. 37****Modifica all'articolo 10 bis della l.r. 49/2017**

1. Il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici), è sostituito dal seguente:  
"1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 AGO. 2020

**MICHELE EMILIANO**



**REGIONE PUGLIA**

Miscelato di variazione del bilancio di gestione e dati di interesse del Tesoriere  
 "Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del consumo e patrimonio regolabili e disposizioni varie"  
 Mod. Bilancio Contabile n. 169 del 24/07/2020

Allegato B1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE		PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE VARIAZIONI ESERCIZIO 2020 P1		VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE		PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 P2	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>								
Programma	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
TITOLO	1 Sport e tempo libero								
	1 Spese correnti								
<b>Totale Programma</b>	<b>1 Sport e tempo libero</b>								
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>MISSIONE</b>	<b>Avanzo del territorio ed edilizia abitativa</b>								
Programma	8 Avanzo del territorio ed edilizia abitativa								
TITOLO	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	3 Spese in conto capitale								
	rendita prevista								
	previsione di competenza								
	previsione di cassa								
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8 Avanzo del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>MISSIONE</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
Programma	4 Servizi idrica integrato								
TITOLO	1 Spese correnti								
	rendita prevista								
	previsione di competenza								
	previsione di cassa								
<b>Totale Programma</b>	<b>4 Servizio idrica integrato</b>								

IL DIRIGENTE  
 SEZIONE BILANCIO E CONTABILITA'  
 - Dott. Micaela  
 NICOLA RALADINO  
 Serial Number  
 TINT-PLDNC160E15H0960  
 C = IT

(\*) La compilazione della colonna per essere emessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



**REGIONE PUGLIA**

Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 6041, in data 18/12/2019  
 "Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie"  
 Rif. Delibera Consiglio n. 349 del 28/07/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	SPESA	DESCRIZIONE	PROGNOSTICO AGGIORNATO ALLA PRESSIONE PARALLELA ESERCIZIO 2020 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI ACCORDATE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2020 (*)
			IN AUGUSTO	IN DICEMBRE	IN AUGUSTO	IN DICEMBRE	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>MISSIONE</b>	16	Agricoltura, politiche agrarie, sviluppo rurale e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	16	Agricoltura, politiche agrarie, sviluppo rurale e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) La compilazione della colonna più essere inviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2020, n. 14

**“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1215 del 31/07/2020 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

**Art. 1**

1. La Tabella C\_bis dell’Allegato del Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 è modificata e integrata così come riportato nell’Allegata Tabella.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

Dato a Bari, addì 20 AGO. 2020

**EMILIANO**











REGIONE PUGLIA

PIANO DI RIORDNIO OSPEDALIERO

TABELLA C\_B5

DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO		BRINDISI								TOTALE OFFERTA RIORDNO 2018
		160170	160162	160170[M]	160161	OFFERTA RETE PUBBLICA	160101	160161	OFFERTA RETE PRIVATA	
COD	DENOMINAZIONE	Ospedale Antonio Pertino - Brindisi	Ospedale Dario Camberlingo - Francavilla Fontana	Plesso San Raffaele - Ceglie Messapica	Ospedale Civile - Ostuni		CdC Salus - Brindisi	IRCCS Medea - Brindisi		
07	CARDIOCHIRURGIA									
08	CARDIOLOGIA	30	12				42			42
09	CHIRURGIA GENERALE	32	24		16		72	10	10	82
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE									
11	CHIRURGIA PEDIATRICA									
12	CHIRURGIA PLASTICA	20					20			20
13	CHIRURGIA TORACICA									
14	CHIRURGIA VASCOLARE	20					20	10	10	30
02	DAY HOSPITAL									
08	DAY SURGERY									
52	DERMATOLOGIA	4					4			4
18	EMATOLOGIA	20					20			20
58	GASTROENTEROLOGIA	10					10			10
21	GERIATRIA	30					30			30
47	GRANDI USTIONATI	8					8			8
60	LUNGODEGENTI	20			20		40			40
19	MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO	8					8			8
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	15					15			15
26	MEDICINA GENERALE	60	32		32		124	20	20	144
29	NEFROLOGIA	20					20			20
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA									
62	NEONATOLOGIA	16	6				22			22
30	NEUROCHIRURGIA	18					18			18
32	NEUROLOGIA	32					32			32
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE									
75	NEURORIABILITAZIONE			40			40	30	30	70
34	OCULISTICA	10					10			10
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA									
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA									
64	ONCOLOGIA	20	12				32			32
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	36	24		18		78	10	10	88
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	50	32				82	10	10	92
38	OTORINOLARINGOIATRIA	16					16			16
39	PEDIATRIA	20	16				36			36
68	PNEUMOLOGIA	20			20		40			40
40	PSICHIATRIA	15	16				31			31
70	RADIOTERAPIA									
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE			45			45			45
71	REUMATOLOGIA									
40	TERAPIA INTENSIVA	39	8		8		55			55
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	10					10			10
50	UNITA' CORONARICA	12	6				18			18
28	UNITA' SPINALE			20			20			20
43	UROLOGIA	24					24			24
78	UROLOGIA PEDIATRICA									
96	TERAPIA DEL DOLORE	2					2			2
97	DETENUTI									
<b>TOTALE</b>		<b>637</b>	<b>188</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>1.042</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>1.132</b>
di cui POSTI LETTO ACUTI		617	188		94	897	60		60	2,39
di cui POSTI LETTO RIABILITAZIONE				105		105		30	30	0,34
di cui POSTI LETTO LUNGODEGENZA		20			20	40				0,10

i pi letto codice 37 della CdC Salus sono dedicati ad attività esclusivamente ginecologica e non ostetrica

## SERVIZI SENZA POSTI LETTO

ALLERGOLOGIA	X			X		2				2
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	X					1				1
ANESTESIA				X		1	X		1	2
ANGIOLOGIA	X					1				1
DAY HOSPITAL										
DAY SURGERY										
DIETETICA/DIETOLOGIA	X					1				1
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	X	X	X	X		4	X	X	2	6
EMODIALISI	X	X		X		3				3
EMODINAMICA	X					1				1
FARMACIA OSPEDALIERA	X	X		X		3				3
FISICA SANITARIA	X					1				1
GENETICA MEDICA										
IMMUNOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI										
LABORATORIO D'ANALISI	X	X		X		3	X	X	2	5
MEDICINA DEL LAVORO										
MEDICINA LEGALE	X	X				2				2
MEDICINA NUCLEARE	X					1				1
MEDICINA SPORTIVA										
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	X					1				1
NEURORADIOLOGIA										
ONCOLOGIA										
RADIOLOGIA	X	X		X		3	X	X	2	5
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	X					1				1
SERVIZIO TRASFUSIONALE	X	X				2				2
TERAPIA DEL DOLORE	X					1				1
TOSSICOLOGIA	X					1				1



REGIONE PUGLIA

PIANO DI RIORNINO OSPEDALIERO

TABELLA C\_B5

DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO		TOTALE PUGLIA		
COD	DENOMINAZIONE	OFFERTA RETE PUBBLICA	OFFERTA RETE PRIVATA	TOTALE OFFERTA RIORNINO 2018
07	CARDIOCHIRURGIA	71	132	203
06	CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA	10		10
08	CARDIOLOGIA	422	222	644
09	CHIRURGIA GENERALE	899	375	1.274
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	20	37	57
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	56		56
12	CHIRURGIA PLASTICA	90	7	97
13	CHIRURGIA TORACICA	77	30	107
14	CHIRURGIA VASCOLARE	100	96	196
02	DAY HOSPITAL			
08	DAY SURGERY		12	12
52	DERMATOLOGIA	32	15	47
18	EMATOLOGIA	150	60	210
58	GASTROENTEROLOGIA	191	71	262
21	GERIATRIA	156	169	325
47	GRANDI USTIONATI	27		27
60	LUNGODEGENTI	389	98	487
19	MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO	82	28	110
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	195		195
26	MEDICINA GENERALE	1.074	518	1.592
29	NEFROLOGIA	189	60	249
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA	12		12
62	NEONATOLOGIA	150	52	202
30	NEUROCHIRURGIA	155	103	258
32	NEUROLOGIA	317	102	419
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	40		40
75	NEUORRIABILITAZIONE	48	90	138
34	OCULISTICA	83	32	115
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	2	2	4
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	35	20	55
64	ONCOLOGIA	234	76	310
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	685	402	1.087
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	748	234	982
38	OTORINOLARINGOIATRIA	158	44	202
39	PEDIATRIA	318	38	356
68	PNEUMOLOGIA	292	83	375
40	PSICHIATRIA	261	16	277
70	RADIOTERAPIA			
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE	471	852	1.323
71	REUMATOLOGIA	42		42
49	TERAPIA INTENSIVA	471	113	584
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	65	22	87
50	UNITA' CORONARICA	134	66	200
28	UNITA' SPINALE	38	14	52
43	UROLOGIA	251	148	399
78	UROLOGIA PEDIATRICA	10		10
96	TERAPIA DEL DOLORE	10	6	16
97	DETENUTI	20		20
	<b>TOTALE</b>	<b>9.280</b>	<b>4.445</b>	<b>13.725</b>
	di cui POSTI LETTO ACUTI	8.334	3.391	2.87
	di cui POSTI LETTO RIABILITAZIONE	557	956	0,37
	di cui POSTI LETTO LUNGODEGENZA	389	98	0,12

## SERVIZI SENZA POSTI LETTO

ALLERGOLOGIA	7	2	9
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	10	3	13
ANESTESIA	13	18	31
ANGIOLOGIA	2	2	4
DAY HOSPITAL	1		1
DAY SURGERY	1		1
DIETETICADIETOLOGIA	2	1	3
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	38	31	69
EMODIALISI	17	4	21
EMODINAMICA	9	9	18
FARMACIA OSPEDALIERA	31	4	35
FISICA SANITARIA	8	2	10
GENETICA MEDICA	6	3	9
IMMUNOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI	3		3
LABORATORIO D'ANALISI	31	30	61
MEDICINA DEL LAVORO	2		2
MEDICINA LEGALE	6	1	7
MEDICINA NUCLEARE	7	4	11
MEDICINA SPORTIVA	4		4
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	4	3	7
NEURORADIOLOGIA	5	2	7
ONCOLOGIA	9		9
RADIOLOGIA	33	30	63
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	7	4	11
SERVIZIO TRASFUSIONALE	26	3	29
TERAPIA DEL DOLORE	6	1	7
TOSSICOLOGIA	2	1	3

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2020, n. 15

**“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1216 del 31/07/2020 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e s.m.i. (d’ora in avanti, L.R. n. 9/2017), individua:

- a) le prestazioni e le procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli studi medici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017;
- b) le prestazioni di chirurgia e le procedure diagnostiche e terapeutiche a media invasività, di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente erogabili negli studi medici (d’ora in avanti, studio medico di chirurgia ambulatoriale) di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- c) le prestazioni di chirurgia e le procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore invasività di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente erogabili nelle strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (d’ora in avanti, ambulatorio chirurgico) di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- d) le prestazioni e le procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli ambulatori che svolgono attività specialistica ambulatoriale medica (d’ora in avanti, ambulatorio medico) di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017;
- e) i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici richiesti ai fini del rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati per l’esercizio dell’assistenza primaria, che dovranno uniformarsi ai requisiti previsti ai rispettivi AA.CC.NN..

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.
  - a) Studio professionale: la sede di espletamento dell'attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull'*intuitu personae* vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 e dal D.M. 34/2013.
    - a1) Studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche considerate a minore invasività individuate dall'Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 1B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.).
    - a2) Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale attrezzato per erogare prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche, di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente considerate a media invasività, individuate dall'Allegato 2A al presente provvedimento, con la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui all'Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 2B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.).
  - b) Ambulatorio: presidio sanitario caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di impresa attrezzato per l'erogazione delle prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (*i.e.*, il Direttore sanitario) deve essere iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste, la sede operativa della struttura *de qua*, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 536 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'apporto del professionista sanitario abilitato non è l'elemento prevalente rispetto all'organizzazione dei beni, strumenti ed accessori che ne fanno parte. Pertanto, il titolare dell'ambulatorio può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e nel caso di persona fisica, la medesima può anche non avere i requisiti per ricoprire l'incarico di Responsabile sanitario della struttura. L'esercizio dell'attività sanitaria sotto forma di impresa, sia come ditta individuale sia nelle forme societarie, anche in forma cooperativa, in conformità ai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, è consentito esclusivamente nell'ambito di tale tipologia di struttura, caratterizzata da una complessità organizzativa maggiore rispetto allo studio professionale. In tale tipologia di strutture rientrano gli ambulatori collocati presso strutture pubbliche (*i.e.*, presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali). Gli ambulatori si rivolgono alla generalità dei cittadini e, pertanto, sono considerate locali aperti al pubblico.
    - b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli

ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento. Gli ambulatori chirurgici devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 3B del presente provvedimento.

b2) Ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: ambulatorio che svolge prevalentemente procedure di tipo diagnostico o terapeutico. Le prestazioni mediche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a minore invasività di cui all'Allegato 4A sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori medici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui all'Allegati 1A. Le strutture di specialistica ambulatoriale medica devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nella Sezione B.01 (Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica) del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3.

### Art. 3

#### Gestione del rischio clinico

1. La organizzazione deve essere ispirata alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico, nell'ottica precipua della sicurezza del paziente e del lavoratore. In tal senso ed in relazione alle caratteristiche proprie di attività di ciascuna struttura, di cui all'art. 2, dovrà prevedere la predisposizione di un documento per la gestione del rischio.
2. La gestione del rischio è criterio di accreditamento.
3. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, saranno emanate Linee di Indirizzo da approvare con apposito provvedimento di Giunta regionale.

### Art. 4

#### Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile

1. Il regime autorizzativo applicabile alle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche relative all'attività ambulatoriale chirurgica e medica afferisce alla seguente classificazione:
  - a) gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio ma all'obbligo di comunicazione di apertura dello studio all'ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale;
  - b) gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;
  - c) gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
2. Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
  - a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A**;
  - b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A**;
  - c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni h del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A**;

- d) prestazioni mediche ed in regime di day- service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa complessità **ALLEGATO 4A**.
3. L'elenco delle prestazioni potrà essere aggiornato, modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
4. Si individuano i requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
- a) requisiti Ambulatorio chirurgico di livello elevato per prestazioni a maggiore invasività, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017- **ALLEGATO 3B**;
- b) requisiti Studio chirurgico di livello intermedio, per prestazioni a media invasività di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n.9/2017- **ALLEGATO 2B**;
- c) requisiti Studio di livello base per prestazioni a minore invasività, di cui all'art. 5, comma 6 – **ALLEGATO 1B**;
- d) requisiti dell'ambulatorio medico per prestazioni a minore invasività, di cui all'art 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017- Sezione B.01 e relative sottosezioni del R.R. n. 3/2010.
5. Nella tabella che segue si riporta il procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura, unitamente ai requisiti e alle prestazioni erogabili:

Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa	Prestazioni erogabili	Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici	Regime autorizzativo
<b>Ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. presso:</b> a) Strutture di ricovero per acuti; b) Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) e Ambulatori Distrettuali di terzo livello; c) Strutture ambulatoriali	<b>Allegati 3A, 2A e 1A</b>	<b>Allegato 3B</b>	- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
<b>Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.</b>	<b>Allegati 2A e 1A</b>	<b>Allegato 2B</b>	- autorizzazione all'esercizio di competenza comunale.
<b>Studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017</b>	<b>Allegato 1A</b>	<b>Allegato 1B</b>	- comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente.
<b>Ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017</b>	<b>Allegato 4A</b>	<b>Sezione B.01 e relative sottosezioni del R.R. n. 3/2010</b>	- autorizzazione all'esercizio di competenza comunale in vigore della D.G.R. n. 142/2018.

6. Esclusivamente presso gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 collocati presso le strutture sub lettera a) possono essere eseguiti anche:
- a) interventi chirurgici in anestesia generale, limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell'utente dell'autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell'intervento e non implicanti assistenza continuativa post-intervento;
- b) prestazioni per i pazienti fragili (i.e., disabili psicofisici ovvero persone con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente (ASA ≤ 3).
7. Gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 sub lettere b) e c) devono definire appositi protocolli con i Presidi di Ricovero per acuti vicini, i quali assumono il ruolo di Struttura di

“riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità.

### Art. 5

#### Pratica anestesologica e complessità attività chirurgica

1. Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale programmata, sulla base delle raccomandazioni della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day-surgery (SICADS) si distinguono in prestazioni di chirurgia ambulatoriale semplice e in prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa. A tali fini, si distinguono gli outpatients e gli inpatients, identificando nei primi i pazienti per i quali non sia prevista la degenza notturna.

<b>OUTPATIENTS</b>	<p><b>Regime ambulatoriale</b> Chirurgia ambulatoriale tradizionale o chirurgia ambulatoriale semplice: - Chirurgia ambulatoriale avanzata - Chirurgia ambulatoriale complessa</p> <p><b>Day- service</b> Chirurgia media – complessa in cui il ricovero diurno è limitato alla sole ore del giorno</p>
<b>INPATIENTS</b>	<p><b>One Day- Surgery (One DS)</b> Chirurgia medio – complessa in cui il ricovero deve prevedere un solo pernottamento</p> <p><b>Ricovero in regime ordinario</b> Ricovero ordinario, anche per alta complessità</p>

<b>OUTPATIENTS</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>NECESSITA'</b>
<p><b>Chirurgia ambulatoriale semplice</b> Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza ricovero</li> <li>• Periodo di osservazione postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio</li> <li>• In anestesia topica o locale (con o senza sedazione, esclusa la sedazione mediata profonda)</li> <li>• Pazienti ASA 1-2 e a basso rischio</li> </ul>	<p>Nessuna valutazione anestesologica per pazienti con classificazione ASA 1, 2</p>
<p><b>Chirurgia ambulatoriale complessa</b> Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive</p>	<p>Senza ricovero Periodo di osservazione/assistenza postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio Pazienti ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto</p>	<p>Visita anestesologica Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e anestesia generale</p>

<p>Day- surgery Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con ricovero</li> <li>• Periodo di osservazione/assistenza postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio</li> <li>• Pazienti ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto e medio</li> </ul>	<p>Visita anestesiologicala Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e anestesia generale</p>
---	---	---

2. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), con particolare riferimento agli "Outpatients" si rappresenta la seguente distinzione dell'attività chirurgica ambulatoriale:

#### Art. 6

#### Classificazione dei livelli di complessità in chirurgia

1. Si identificano tre livelli di complessità strutturale/organizzativa/professionale e di rischio per il paziente:

- a) **Livello elevato**, in cui possono essere, contemporaneamente, garantiti:
  - attività chirurgiche di maggiore complessità professionale, le quali comportano maggior rischio per il paziente;
  - prestazioni caratterizzate da complessità organizzativa, cioè quelle attività ambulatoriali caratterizzate da un pacchetto di attività/procedure diagnostiche e terapeutiche (Prestazioni Ambulatoriali Chirurgiche – P.A.C.), tali da configurare il modello del *day-service*;
  - *standard* di sicurezza per i pazienti fragili (*i.e.*, con disabilità psicomotoria ovvero disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente;
- b) **Livello intermedio**, in cui possono essere erogate prestazioni complesse dal punto di vista professionale, fermo restando l'esclusione dei pazienti più complessi clinicamente, individuabili in base alle caratteristiche descritte al punto precedente, per i quali tale *setting* non garantirebbe adeguati *standard* di sicurezza;
- c) **Livello base**, nel quale possono essere erogate esclusivamente prestazioni professionali di minore invasività, normalmente non comportanti rischio per il paziente.

2. Tutti i livelli di complessità di cui al comma 1 consentono l'effettuazione di interventi chirurgici o anche procedure diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.

3. In tutti i livelli di complessità di cui al comma 1 possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.

#### Art. 7

#### Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore/media e maggiore invasività

1. Sono considerate a minore o media invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura chirurgica delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
- d) previsione di non significativo dolore post-procedurale.

2. Sono considerati a maggiore invasività:

- a) gli interventi chirurgici e le procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;
- b) interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.

3. Sono considerate a maggiore invasività altresì tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che non rispondano ad almeno uno dei criteri di cui al comma 2.

4. Sono considerate prestazioni a maggiore invasività che richiedano gli *standard* di sicurezza dell'ambulatorio protetto le prestazioni da erogare in regime di *day-service* di chirurgia ambulatoriale. Tali prestazioni, elencate nell'Allegato 3B, si intendono comprensive altresì di tutte le prestazioni inerenti l'intero percorso diagnostico terapeutico, ivi compresi la visita, gli esami diagnostici e strumentali, nonché i farmaci e, limitatamente ai *day-service* chirurgici, anche della prima visita post-intervento, nel rispetto dei protocolli previsti per ciascun DRG.

#### **Art. 8**

##### **Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia**

1. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale.

2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali di cui all' art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 oltre che nelle strutture di ricovero per acuti.

#### **Art. 9**

##### **Prestazioni di Oculistica**

1. Si individuano gli elenchi delle prestazioni afferenti alla branca di Oculistica, così come di seguito riportato:

- a) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a minore invasività (Allegato OC1);
- b) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a media invasività (Allegato OC2);
- c) interventi maggiori sul bulbo oculare a maggiore complessità chirurgica e tecnologica (compresi nei vari pca) (Allegato OC3).

2. In relazione alla branca di Oculistica si applicano requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici e non già i requisiti generali previsti nella tabella riportata nel comma 5 dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Si individuano i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici per la branca di Oculistica, così come di seguito riportato:

- a) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale afferenti allo Studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 (Allegato ROC1), requisiti che si applicano altresì allo Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017;
- b) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale oculistica afferenti allo Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 (Allegato ROC2);
- c) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale oculistica

affidenti all'ambulatorio oculistico riferiti all'Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 (Allegato ROC3).

<b>Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa</b>	<b>Prestazioni erogabili</b>	<b>Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici</b>	<b>Regime autorizzativo</b>
<b>A) Ambulatorio di livello elevato, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017</b> A1) Strutture di ricovero per acuti; A2) Presidi periferici; A3) Ambulatori di Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) A4) Strutture ambulatoriali	Prestazioni Day Service di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii. ed allegato OC3 (fermo restando la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui agli allegati OC1 e OC2)	Allegato ROC3 - Requisiti	- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
<b>B) Studio di livello intermedio, di cui all'art.5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017</b>	Allegato OC2 - Prestazioni (fermo restando la possibilità di erogare la prestazioni presenti nell'allegato OC1)	Allegato ROC2 - Requisiti	- autorizzazione all'esercizio di competenza comunale.
<b>C) Studio medico di cui all'art. 5 comma 6 e ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017</b>	Allegato OC1 – Prestazioni	Allegato ROC1 - Requisiti	- comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente.

4. L'elenco delle prestazioni potrà essere aggiornato, modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

#### **Art. 10**

##### **Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale**

1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*".
2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, secondo il modello riportato nell'allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5 giugno 2018.

#### **Art. 11**

##### **Modifiche alla Sezione B.01 del R.R. 5 febbraio 2010, n. 3**

1. Alla Sezione B.01 (Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica) del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la sottosezione B.01.05 – CHIRURGIA AMBULATORIALE è abrogata;
  - b) la sottosezione B.01.11 – CHIRURGIA GENERALE è abrogata;
  - c) la sottosezione B.01.14 – OCULISTICA è abrogata.

**Art. 12****Requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio**

1. I requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio sono quelli di cui agli Allegati 1B, 2B e 3B del presente regolamento integrati, per quanto compatibili e non diversamente disciplinati dal presente regolamento, dai requisiti previsti nella colonna di sinistra della Sezione B del R.R. n. 3/2010 e, limitatamente agli ambulatori medici di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.7.1, nelle varie sottosezioni della Sezione B del R.R. n. 3/2010.

**Art. 13****Requisiti previsti ai fini dell'accreditamento**

1. I requisiti di accreditamento di cui al presente articolo si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1.e punto 1.7.1 e a quelle di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente, non sono accreditabili, in quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del R.R. 23 luglio 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2010, con riferimento alle strutture di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. ed a quelle di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., unitamente ai requisiti ulteriori previsti dai Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni organizzative, status giuridici o professionali previsti dal R.R. n. 3/2010 ai fini dell'accreditamento nella colonna di destra della Sezione "A" (Requisiti generali) e, per quanto compatibili, nella colonna di destra della Sezione B del R.R. n. 3/2010 e, limitatamente agli ambulatori medici di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, nelle varie sottosezioni della Sezione B del R.R. n. 3/2010.

**Art. 14****Fabbisogno**

1. Gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, gli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell'accreditamento da definirsi con provvedimento di Giunta, sentite le Società scientifiche, sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti).

Con provvedimento di Giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.

Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell'accreditamento da definirsi con provvedimento di Giunta, sentite le Società scientifiche, sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007.

3. Gli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito di strutture pubbliche (*i.e.*, presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono soggetti al fabbisogno; pertanto, i suddetti ambulatori non scontano la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all'autorizzazione all'esercizio), e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio ai soggetti privati dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente comma 2, nonché dell'accreditamento istituzionale.

4. Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

### **Art. 15**

#### **Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità**

1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.

2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopradefiniti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.

### **Art. 16**

#### **Disciplina transitoria**

1. Gli studi medici nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette prestazioni entro il termine massimo di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Entro lo stesso termine, i legali rappresentanti dovranno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio (o, se già in possesso di autorizzazione, istanza di autorizzazione all'esercizio per trasformazione) quali studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall'allegato 2B del presente regolamento.

La mancata presentazione della sopracitata istanza entro i termini previsti dal presente comma comporta l'inibizione alla erogazione delle prestazioni previste nell'Allegato 2A.

Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione comunale all'esercizio per ambulatorio specialistico sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite

in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.

Ai fini della verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi previste dal presente comma, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

2. I legali rappresentanti degli studi medici accreditati nonché delle strutture autorizzate quali ambulatori specialistici accreditati trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l'istanza di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell'accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio. Resta inteso che gli ambulatori medici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. già autorizzati e accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono presentare al Comune territorialmente competente istanza l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione in studi di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. mantenendo l'accreditamento nella nuova configurazione. Ai fini della verifica dei requisiti previsti ai fini dell'accreditamento, nelle ipotesi previste dal presente comma, la scrivente Sezione conferisce incarico all'OTA.

3. Gli studi medici autorizzati nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ove effettuino prestazioni ricomprese nell'Allegato 3A del presente regolamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1 punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. I legali rappresentanti di tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 1B del presente regolamento da parte delle medesime, presentano ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. I legali rappresentanti degli ambulatori chirurgici collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quali non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 1B del presente regolamento, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

4. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi medici di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi medici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza.

Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio medico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi.

Agli ambulatori medici già autorizzati che ottengano l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione in studi medici di chirurgia di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse da quelle afferenti all'area chirurgica.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 20 AGO. 2020**

**EMILIANO**



<b>ALLEGATO 1A</b>
<b>PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PROCEDURE DIAGNOSTICO – TERAPEUTICHE A MINORE INVASIVITA’(erogabili nello studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017)</b>
<b>CARDIOLOGIA</b>
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI
<b>CHIRURGIA GENERALE</b>
AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA DI STAZIONI LINFONODALI SUPERFICIALI (INGUINALI, ASCELLARI, LATERO-CERVICALI)
ASPIRAZIONE O INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (ASCESSO, EMATOMA O SIEROMA)
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO (PICCOLI ATTI CHIRURGICI PER ASPORTARE LESIONI CUTANEE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 3 CM , CONDILOMI, CISTI SEBACEE, LESIONI PEDUNCOLATE, LIPOMI SOTTOCUTANEI FINO A 4 CM DI DIAMETRO)
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CATETERISMO VESCICALE
CISTOSCOPIA TRANSURETRALE
CROMOCISTOSCOPIA
CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
ESAME URODINAMICO INVASIVO
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON DRENAGGIO DI ASCESSO DELLA MAMMELLA
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE E DI EMORROIDI TROMBIZZATE
INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
MESOTERAPIA
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
PUNTURA EVACUATIVA DI IDROCELE DELLA TUNICA VAGINALE
<b>CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA - DERMATOLOGIA</b>
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE
CRIOTERAPIA MEDICA (NEVE CARBONICA)
DERMOABRASIONE
ELETTROTRICOGENESI
EPILAZIONE
FOTORINGIOVANIMENTO NON ABLATIVO
FOTOTERAPIA CON RADIAZIONI NON IONIZZANTI (UVB, UVA )
FRENULOTOMIA LABIALE
FRENULOTOMIA LINGUALE
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (IDROSADENITE, ASCESSO, PERIONISSI, FOLLICOLITI SUPPURATE, FAVO, ETC)
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE E DI ALTRE NEOFORMAZIONI CUTANEE
OSSIGENAZIONE IPERBARICA
RADIOFREQUENZA
REVISIONE DI CICATRICE NON ADERENTE AI PIANI FASCIALI PROFONDI
RIMOZIONE DI ADENOMA SEBACEO



RIMOZIONE DI ANGIOCHERATOMA
RIMOZIONE DI ANGIOMA (PIANO, RUBINO, SPIDER, ETC)
RIMOZIONE DI CHERATOSI (ATTINICA, SEBORROICA)
RIMOZIONE DI CHIAZZA IPERCROMICA
RIMOZIONE DI CONDILOMI ACUMINATI
RIMOZIONE DI DERMATOFIBROMA
RIMOZIONE DI FIBRANGIOMA
RIMOZIONE DI FIBROMA MOLLUSCO
RIMOZIONE DI GRANULOMA PIOGENICO TELEANGECTASICO
RIMOZIONE DI LAGO VENOSO DELLE LABBRA
RIMOZIONE DI LENTIGO SIMPLEX
RIMOZIONE DI LINFANGIOMA
RIMOZIONE DI MILIO
RIMOZIONE DI MOLLUSCO CONTAGIOSO
RIMOZIONE DI NEVO (EPIDERMICO VERRUCOSO, MORIFORME, SEBACEO, DI MIESCHER, DI UNNA, ETC)
RIMOZIONE DI PECILODERMIA DI CIVATTE
RIMOZIONE DI SIRINGOMA
RIMOZIONE DI TATUAGGIO
RIMOZIONE DI TELEANGECTASIE DEL VOLTO E DEGLI ARTI INFERIORI
RIMOZIONE DI TESSUTO CICATRIZIALE DISTROFICO
RIMOZIONE DI TRICOEPITELIOMA
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
RIMOZIONE DI VERRUCA (VOLGARE, PLANTARE, PIANA, FILIFORME, ETC.)
RIMOZIONE DI XANTELASMA PALPEBRALE
TERAPIA INIETTIVA A BASE DI FILLER
ASPORTAZIONE LARGA LESIONE CUTE COINVOLGENTE STRUTTURE SOTTOSTANTI O ADIACENTI
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE
MEDICAZIONE DI FERITA
MEDICAZIONE DI USTIONE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIMOZIONE ASPORTATIVA TESS. DEVITAL.NECROSI, MASS TESS. NECROTICO
SUTURA ESTETICA DEL VOLTO
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
SUTURA ESTETICA IN ALTRI DISTRTTI DEL CORPO - PICCOLE DIMENSIONI
DERMOABRASIONE CON LASER O MEZZO MECCANICO
INNESTO CUTANEO, NAS
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI AVANZAMENTO
TRASFERIMENT DI LEMBO DI ROTAZIONE
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI SCORRIMENTO
INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE AD AZIONE LOC. ALL'INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE CUTANEA MONO O BILATERALE PER BLEFAROCALASI
ASPORTAZIONE DI TESSUTI MOLLI E CONNETTIVO
INFILTRAZIONE DI PLASMA PIASTRINICO (PRP)



<b>CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA</b>
BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI (DALLE TELEANGECTASIE AI TRONCHI SAFENICI)
MESOTERAPIA
PICCOLI ATTI CHIRURGICI SU ULCERE, CUTE E VENE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 2 CM
TRATTAMENTO DELLE ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI
TROMBECTOMIA SIA CON ANESTESIA LOCALE CHE SENZA
<b>GINECOLOGIA</b>
AGOASPIRAZIONE DI CISTI VAGINALE
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE DI CONDILOMI VAGINALI, VULVARI, CERVICALI E PERINEALI
CAUTERIZZAZIONE DI COLLO UTERINO, VULVA E VAGINA
ESAME URODINAMICO INVASIVO
INCISIONE DI ASCESSO DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINO
INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
ISTEROSCOPIA
SONOISTEROGRAFIA
TRATTAMENTI LASER DELLA REGIONE CERVICALE, VAGINALE E VULVO PERINEALE
<b>OTORINOLARINGOIATRIA</b>
AGOASPIRATO ANCHE ECO GUIDATO DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (ASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA, BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE, ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA)
ASPORTAZIONE DELLE CISTI DEL CAVO ORALE
BIOPSIE NEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO, DELL'ORECCHIO ESTERNO DEL NASO, DEL LABBRO, DELLA BOCCA)
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE
FRENULOTOMIA LABIALE
INCISIONE DEI DOTTI SALIVARI CON ASPORTAZIONE DI CALCOLI
INIEZIONE DI FILLER NELLA CUTE O NELLE MUCOSE LABIALI
LISI DI ADERENZE DEL NASO
MEDICAZIONE DI FERITE DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO
MIRINGOTOMIA
RIDUZIONE DI VOLUME DEI TURBINATI INFERIORI CON STRUMENTI ELETTROMEDICALI
RIDUZIONE DI VOLUME STRUMENTALE DELL'UGOLA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO E DAL NASO, età >18 anni
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>
TEST DI BERNSTEIN
BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13)
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA
BREATH TEST AL LATTOSIO



<b>ALLEGATO 2A</b>
<b>PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE A MEDIAINVASIVITA'(erogabili nello studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017)</b>
<b>NEUROCHIRURGIA</b>
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEI NERVI PERIFERICI
INIEZIONE PERINERVOSA
RESEZIONE O ASPORTAZIONE DEI NERVI PERIFERICI
<b>OTORINOLARINGOIATRIA</b>
ADATTAMENTO IMPIANTI COCLEARI
BIOPSIA FARINGEA
INCISIONE DEL CANALE Uditivo Esterno e del Padiglione Auricolare
INCISIONE DELL' UGOLA
LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA
LARINGOSCOPIA INDIRECTA
LARINGOSTROBOSCOPIA
PUNTURA DEI SENI NASALI PER ASPIRAZIONE O LAVAGGIO
STIMOLAZIONI VESTIBOLARI ROTATORIE
TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE
TEST DI STIMOLAZIONE ELETTRICA AL PROMONTORIO
<b>CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE</b>
ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA BOCCA
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI
RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA ALVEOLARE
SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE
SUTURA DI LACERAZIONE DI ALTRA PARTE DELLA BOCCA
<b>ANGIOLOGIA</b>
ANGIOSCOPIA PERCUTANEA
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DEL MIDOLLO OSSEO
BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
CAPILLAROSCOPIA CON VIDEOREGISTRAZIONE
CATETERISMO VENOSO PER DIALISI RENALE
INIEZIONE PERIARTERIOSA
PUNTURA DI ARTERIA
<b>CHIRURGIA GENERALE</b>
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
ALTRA INCISIONE DI TESSUTI PERIANALI
ANOSCOPIA
ASPORTAZIONE DELLE EMORROIDI



ASPORTAZIONE ENDOSCOPICA O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
BIOPSIA DELLA PARETE ADDOMINALE O DELL' OMBELICO
DILATAZIONE DEL RETTO
DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
FISTULOTOMIA ANALE
INIEZIONI DELLE EMORROIDI
INFILTRAZIONE PERINEALE
INFILTRAZIONE MEDICAMENTOSA DEL PENE
LEGATURA DELLE EMORROIDI
REVISIONE DI CATETERE PERITONEALE
RIDUZIONE MANUALE DI ERNIA
RIDUZIONE MANUALE DI PROLASSO RETTALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA SCROTO E PENE
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO DI DRENAGGIO PERITONEALE
RIMOZIONE DI EMORROIDI TROMBIZZATE
SFINTEROTOMIA ANALE
<b>UROLOGIA</b>
ASPIRAZIONE PERCUTANEA [CITOASPIRAZIONE] DELLA PROSTATA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE
ASPORTAZIONE O ELETTROCOAGULAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'URETRA
BALANOSCOPIA
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DEL TESTICOLO
BIOPSIA DEL PENE
BIOPSIA DELL' URETRA
BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA
CATETERIZZAZIONE URETERALE
CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA
CISTOSTOMIA PERCUTANEA
DEROTAZIONE DEL FUNICOLO E DEL TESTICOLO
DILATAZIONE URETRALE
DILATAZIONI URETRALI PROGRESSIVE
DRENAGGIO ASCESSO PROSTATICO
INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE
INIEZIONE INTRA O PERIURETRALE
LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE
RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA
RICERCA DEL TREPONEMA AL PARABOLOIDE
RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'URETRA,
URETEROSCOPIA
<b>GINECOLOGIA</b>
ALTRI INTERVENTI SULL' APPARATO GENITALE FEMMINILE
BIOPSIA DEL CORPO UTERINO
BIOPSIA DELLA VULVA O DELLA CUTE PERINEALE



BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI
BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA
BIOPSIA ENDOCERVICALE [ISTEROSCOPIA]
BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA - BIOPSIA DI UNA O PIU' SEDI
CARDIOTOCOGRAFIA
COLPOSCOPIA
CRIOCHIRURGIA DEL COLLO UTERINO
IMENOTOMIA
INSERZIONE DI ALTRO PESSARIO VAGINALE
INSERZIONE DI DIAFRAMMA VAGINALE
INSUFFLAZIONE DELLE TUBE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA VULVA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA VAGINA
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
TAMPONAMENTO OSTETRICO DELL' UTERO O DELLA VAGINA
<b>ORTOPEDIA</b>
BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA
ARTROCENTESI
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO
MIOTOMIA
BORSOTOMIA
ALTRA INCISIONE DEI TESSUTI MOLLI
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI
BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI
ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLE FASCE TENDINEE
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO
ALTRE TRAZIONI CUTANEE DEGLI ARTI
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA MANO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALL'ARTO SUPERIORE ECCETTO LA MANO,
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DAL PIEDE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALL'ARTO INFERIORE ECCETTO IL PIEDE
<b>CHIRURGIA PLASTICA/ESTETICA</b>
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
ALTRO INNESTO DI CUTE NELLA MANO
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA, NAS
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
CORNEOMETRIA
ASPIRAZIONE DI TESSUTO SOTTOCUTANEO
INNESTO DI TESSUTO ADIPOSO IN ALTRI SEDI



BLEFAROPLASTICA SUPERIORE
BLEFAROPLASTICA INFERIORE
INSERIMENTO PROTESI PENIENA
CORREZIONE DI ASIMMETRIA MAMMARIA
LIPASPIRAZIONE PURCHE' NON ECCEDENTI IL 20% DELLA SUPERFICIE CORPOREA TOTALE ED IL 3% DEL PESO CORPOREO
INSERIMENTO DI PROTESI SOTTOCUTANEE (mento, zigomi, natiche, polpacci)
AUTOINNESTO DI TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO (lipofilling)
MASTOPLASTICA ADDITIVA PROTESICA MONO E BILATERALE
MASTOPESSI
MASTOPESSI CON PROTESI
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA
RINOPLASTICA
OTOPLASTICA
MINIADDOMINOPLASTICA
AUTOTRAPIANTO FOLLICOLARE
<b>DERMATOLOGIA</b>
ELASTOMETRIA
MASTOTOMIA
MISURA DELLA PERDITA TRANSEPIDERMICA DI ACQUA (TEWL)
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIPARAZIONE DI DIFETTI DEL VISO
SCLEROSI DI FISTOLA PILONIDALE
SEBOMETRIA
SUTURA ESTETICA DI FERITA DEL VOLTO
SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
<b>EMATOLOGIA</b>
INIEZIONE ENDOCAVERNOSA DI FARMACI
INIEZIONE MODIFICATRICE IN ASCESSO FREDDO
TRASFUSIONE DI SANGUE O EMOCOMPONENTI
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
SONDAGGIO GASTRICO FRAZIONATO
MANOMETRIA DEL COLON
MANOMETRIA ANO-RETTALE



<b>ALLEGATO 3A</b>
<b>PRESTAZIONI CHIRURGICHE EPROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE A MAGGIORE INVASIVITÀ (PRESTAZIONI H DEL NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE) E ALTRE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO (erogabili nell'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017)</b>
INIEZIONE DI FARMACI CITOTOSSICI NEL CANALE VERTEBRALE
INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA
INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE
INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO PER ANALGESIA
INIEZIONE DI ANESTETICO NEI NERVI SIMPATICI PER ANALGESIA
INIEZIONE DI AGENTI NEUROLITICI NEI NERVI SIMPATICI
BIOPSIA DELLE PARATIROIDI
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE (E ANTERIORE)
BRONCOSCOPIA CON FIBRE OTTICHE
BIOPSIA BRONCHIALE [ENDOSCOPICA]
BIOPSIA DELLA PLEURA
TORACENTESI
INIEZIONE NELLA CAVITA' TORACICA
MINISTRIPPING DI VENE VARICOSE DELL' ARTO INFERIORE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' ESOFAGO
TEST DI BERNSTEIN
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO
ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLO STOMACO
SONDAGGIO GASTRICO FRAZIONATO
BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13)
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO TENUE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA
BREATH TEST AL LATTOSIO
MANOMETRIA DEL COLON
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL' INTESTINO CRASSO
PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO
MANOMETRIA ANO-RETTALE
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
AGOASPIRAZIONE ECO-GUIDATA DEI FOLLICOLI
AGOASPIRAZIONE DI CISTI DELL' OVAIO
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE



CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE
PRELIEVO DEI VILLI CORIALI
AMNIOCENTESI PRECOCE
AMNIOCENTESI TARDIVA
FUNICOLOCENTESI CON RACCOLTA DI CELLULE STAMINALI EMPOIETICHE
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELLE OSSA FACCIALI
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELL'OMERO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI RADIO E ULNA SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI CARPO E METACARPO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DI TARSO E METATARSO SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA DELLE FALANGI DEL PIEDE SENZA FISSAZIONE INTERNA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE IN SEDE NON SPECIFICATA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DELLA SPALLA
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DEL GOMITO
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DEL POLSO
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
INNESTO CUTANEO, NAS
INNESTO DI CUTE A PIENO SPESSORE NELLA MANO
ALTRO INNESTO DI CUTE NELLA MANO
ALLESTIMENTO E PREPARAZIONE DI LEMBI PEDUNCOLATI
AVANZAMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO
TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO SULLA MANO
TRASFERIMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO IN ALTRE SEDI
REVISIONE DI LEMBO PEDUNCOLATO
CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA BOCCA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ESOFAGO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLO STOMACO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DA RETTO E ANO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DAL NASO,
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA FARINGE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA LARINGE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA TRACHEA E BRONCHI
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DA STOMA ARTIFICIALE
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'UTERO
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' ESOFAGO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLO STOMACO
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO TENUE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO
PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO



<b>PRESTAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO, NON CONTRASSEGNALE CON H NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO</b>
FRENULOTOMIA LINGUALE
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO E DAL NASO, età <18 anni
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA PER DISFONIE SPASTICHE
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI ALTRA LESIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE INTRANASALE
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLA LARINGE
BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO
INCISIONE E DRENAGGIO ASCESSO PERITONSILLARE
INTERVENTI SULLA TUBA DI EUSTACHIO
CHIUSURA DI FISTOLA OROANTRALE SUPERIORE AI 5 CM
<b>GASTROENTEROLOGIA *</b>
ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO O RICANALIZZAZIONE ENDOSCOPICA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO ESOFAGEO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL' INTESTINO CRASSO
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO

\*In sede territoriale il paziente deve necessariamente essere certificato con classe di rischio ASA1/ASA2.

Per svolgere in modo ottimale le proprie attività, ed in particolare quelle a MAGGIORE INVASIVITA', si deve poter disporre di una serie di Servizi che integrano le capacità diagnostiche ed operative specifiche della struttura.

<b>CHIRURGIA PLASTICA/ESTETICA</b>
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE
BLEFAROPLASTICA INFERIORE
INSERIMENTO PROTESI PENIENA
CORREZIONE DI ASIMMETRIA MAMMARIA
LIPOASPIRAZIONE PURCHE' NON ECCEDENTI IL 20% DELLA SUPERFICIE CORPOREA TOTALE ED IL 3% DEL PESO CORPOREO
INSERIMENTO DI PROTESI SOTTOCUTANEE (mento, zigomi, natiche, polpacci)
AUTOINNESTO DI TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO (lipofilling)
MASTOPLASTICA ADDITIVA PROTESICA MONO E BILATERALE
MASTOPESSI
MASTOPESSI CON PROTESI
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA
ADDOMINOPLASTICA
MINIADDOMINOPLASTICA
RINOPLASTICA
OTOPLASTICA



<b>ALLEGATO 4A</b>
<b>Prestazioni erogabili nell'ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.</b>
<b>CARDIOLOGIA</b>
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI
<b>CHIRURGIA GENERALE</b>
AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA DI STAZIONI LINFONODALI SUPERFICIALI (INGUINALI, ASCELLARI, LATERO-CERVICALI)
ASPIRAZIONE O INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (ASCESSO, EMATOMA O SIEROMA)
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO (PICCOLI ATTI CHIRURGICI PER ASPORTARE LESIONI CUTANEE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 3 CM , CONDILOMI, CISTI SEBACEE, LESIONI PEDUNCOLATE, LIPOMI SOTTOCUTANEEI FINO A 4 CM DI DIAMETRO)
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CATETERISMO VESCICALE
CISTOSCOPIA TRANSURETRALE
CROMOCISTOSCOPIA
CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
ESAME URODINAMICO INVASIVO
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON DRENAGGIO DI ASCESSO DELLA MAMMELLA
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE E DI EMORROIDI TROMBIZZATE
INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
MESOTERAPIA
pH METRIA ESOFAGEA (24 ORE)
PUNTURA EVACUATIVA DI IDROCELE DELLA TUNICA VAGINALE
<b>CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA - DERMATOLOGIA</b>
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE
CRIOTERAPIA MEDICA (NEVE CARBONICA)
DERMOABRASIONE
ELETTROTRICOGENESI
EPILAZIONE
FOTORINGIOVANIMENTO NON ABLATIVO
FOTOTERAPIA CON RADIAZIONI NON IONIZZANTI (UVB, UVA )
FRENULOTOMIA LABIALE
FRENULOTOMIA LINGUALE
FRENULOTOMIA PENIENA
INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (IDROSADENITE, ASCESSO, PERIONISSI, FOLLICOLITI SUPPURATE, FAVO, ETC)
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CUTE E SOTTOCUTE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE E DI ALTRE NEOFORMAZIONI CUTANEE
OSSIGENAZIONE IPERBARICA
RADIOFREQUENZA



REVISIONE DI CICATRICE NON ADERENTE AI PIANI FASCIALI PROFONDI
RIMOZIONE DI ADENOMA SEBACEO
RIMOZIONE DI ANGIOCHERATOMA
RIMOZIONE DI ANGIOMA (PIANO, RUBINO, SPIDER, ETC)
RIMOZIONE DI CHERATOSI (ATTINICA, SEBORROICA)
RIMOZIONE DI CHIAZZA IPERCROMICA
RIMOZIONE DI CONDILOMI ACUMINATI
RIMOZIONE DI DERMATOFIBROMA
RIMOZIONE DI FIBRANGIOMA
RIMOZIONE DI FIBROMA MOLLUSCO
RIMOZIONE DI GRANULOMA PIOGENICO TELEANGECTASICO
RIMOZIONE DI LAGO VENOSO DELLE LABBRA
RIMOZIONE DI LENTIGO SIMPLEX
RIMOZIONE DI LINFANGIOMA
RIMOZIONE DI MILIO
RIMOZIONE DI MOLLUSCO CONTAGIOSO
RIMOZIONE DI NEVO (EPIDERMICO VERRUCOSO, MORIFORME, SEBACEO, DI MIESCHER, DI UNNA, ETC)
RIMOZIONE DI PEILODERMIA DI CIVATTE
RIMOZIONE DI SIRINGOMA
RIMOZIONE DI TATUAGGIO
RIMOZIONE DI TELEANGECTASIE DEL VOLTO E DEGLI ARTI INFERIORI
RIMOZIONE DI TESSUTO CICATRIZIALE DISTROFICO
RIMOZIONE DI TRICOEPITELIOMA
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE
RIMOZIONE DI VERRUCA (VOLGARE, PLANTARE, PIANA, FILIFORME, ETC.)
RIMOZIONE DI XANTELASMA PALPEBRALE
TERAPIA INIETTIVA A BASE DI FILLER
ASPORTAZIONE LARGA LESIONE CUTE COINVOLGENTE STRUTTURE SOTTOSTANTI O ADIACENTI
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
CORREZIONE DI CICATRICE O BRIGLIA RETRATTILE DELLA CUTE
MEDICAZIONE DI FERITA
MEDICAZIONE DI USTIONE
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
RIMOZIONE ASPORTATIVA TESS. DEVITAL.NECROSI, MASS TESS. NECROTICO
SUTURA ESTETICA DEL VOLTO
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO
SUTURA ESTETICA IN ALTRI DISTRTTI DEL CORPO - PICCOLE DIMENSIONI
DERMOABRASIONE CON LASER O MEZZO MECCANICO
INNESTO CUTANEO, NAS
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI AVANZAMENTO
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI ROTAZIONE
TRASFERIMENTO DI LEMBO DI SCORRIMENTO
INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE AD AZIONE LOC. ALL'INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE CUTANEA MONO O BILATERALE PER BLEFAROCALASI



ASPORTAZIONE DI TESSUTI MOLLI E CONNETTIVO
INFILTRAZIONE DI PLASMA PIASTRINICO (PRP)
<b>CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA</b>
BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO
INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI (DALLE TELEANGECTASIE AI TRONCHI SAFENICI)
MESOTERAPIA
PICCOLI ATTI CHIRURGICI SU ULCERE, CUTE E VENE SUPERFICIALI CON INCISIONI INFERIORI A 2 CM
TRATTAMENTO DELLE ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI
TROMBECTOMIA SIA CON ANESTESIA LOCALE CHE SENZA
<b>GINECOLOGIA</b>
AGOASPIRAZIONE DI CISTI VAGINALE
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA
ASPORTAZIONE DI CONDILOMI VAGINALI, VULVARI, CERVICALI E PERINEALI
CAUTERIZZAZIONE DI COLLO UTERINO, VULVA E VAGINA
ESAME URODINAMICO INVASIVO
INCISIONE DI ASCESSO DELLA GHIANDOLA DEL BARTOLINO
INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO
ISTEROSCOPIA
SONOISTEROGRAFIA
TRATTAMENTI LASER DELLA REGIONE CERVICALE, VAGINALE E VULVO PERINEALE
<b>OTORINOLARINGOIATRIA</b>
AGOASPIRATO ANCHE ECO GUIDATO DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (ASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA, BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE, ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA)
ASPORTAZIONE DELLE CISTI DEL CAVO ORALE
BIOPSIE NEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO (DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO, DELL'ORECCHIO ESTERNO DEL NASO, DEL LABBRO, DELLA BOCCA)
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE
FRENULOTOMIA LABIALE
INCISIONE DEI DOTTI SALIVARI CON ASPORTAZIONE DI CALCOLI
INIEZIONE DI FILLER NELLA CUTE O NELLE MUCOSE LABIALI
LISI DI ADERENZE DEL NASO
MEDICAZIONE DI FERITE DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO
MIRINGOTOMIA
RIDUZIONE DI VOLUME DEI TURBINATI INFERIORI CON STRUMENTI ELETTROMICEDICALI
RIDUZIONE DI VOLUME STRUMENTALE DELL'UGOLA
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO E DAL NASO, età >18 anni
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>
TEST DI BERNSTEIN
BREATH TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13)
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE
BREATH TEST PER DETERMINAZIONE DI COLONIZZAZIONE BATTERICA ANOMALA
BREATH TEST AL LATTOSIO
PCA37   ALTERAZIONI DELL'EQUILIBRIO (ECCETTO URGENZE)



PCA41	MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA
PCA42	MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE, SENZA CC (ECCETTO URGENZE)
PCA46	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, > 17 ANNI SENZA CC
PCA47	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, < 18 ANNI(ECCETTO URGENZE)
PCA49	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, > 17 ANNI SENZA CC
PCA65	MALATTIE MINORI DELLA PELLE SENZA CC
PCA66	DIABETE < 36 ANNI
PCA67	DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO
PCA68	MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC
PCA71	SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, > 17 ANNI SENZA CC (ECCETTO URGENZE)
PCA74	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, > 17 ANNI SENZA CC
PCA80	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, > 17 ANNI (ECCETTO URGENZE)
PCA81	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, < 18 ANNI
PCA97	CEFALEA >17 ANNI
PCA98	DIABETE > 35 ANNI
PCB04	FOLLOW-UP IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO
PCB21	PACC DIAGNOSTICO DI ASMA BRONCHIALE
PCB22	PACC BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO): DIAGNOSTICO VALUTATIVO
PCB28	FOLLOW-UP IPERTENSIONE ARTERIOSA SENZA DANNO D'ORGANO



**ALLEGATO 1B**  
**REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6 DELLA L.R. N.**  
**9/2017 E S.M.I.**

**CARATTERISTICHE DELLO STUDIO E DELL'AMBULATORIO**

Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura chirurgica delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
- d) interventi che non comportano sedazione farmacologica profonda.

**IMPANTISTICHE E STRUTTURALI**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere adeguata alle esigenze operative e tale cioè da garantire la piena funzionalità dello studio. In particolare in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali, garantendo condizioni climatiche confortevoli.

Elenco ambienti:

La dotazione di ambienti per l'attività chirurgica è la seguente:

- spazi per l'attesa;
- spazio archivio;
- servizi igienici per utenti e personale;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco;
- spazio/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;

Locali per l'erogazione delle prestazioni:

- Locale visita, prestazioni e medicazioni di superficie minima di 12 mq
- Il locale deve consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico/terapeutica relazionata al tipo di specialità svolta.

**TECNOLOGICHE**

Il locale visita/prestazioni/medicazioni deve essere dotato di lettino snodabile adeguato alle attività chirurgiche prestate, paravento medico per tutelare la privacy del paziente, carrello per medicazioni, scrivania, armadio metallico, sedie, diafanoscopio a parete.

Deve essere assicurata:

- sterilizzazione (in mancanza di servizio esterno);
- adeguato sistema di illuminazione della parte anatomica;
- armadio farmaci, medicazioni, strumentario
- quant'altro necessario all'esecuzione della prestazione;
- dotazione minima per pronto soccorso medico-chirurgico.

Deve, inoltre, disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività diagnostico-terapeutica svolta in ciascun ambito disciplinare, in correlazione alla tipologia di prestazioni previste per questo livello.

**ORGANIZZATIVE**

Negli studi singoli o associati, il professionista che eroga la prestazione assume la responsabilità



delle attività svolte con il supporto di altri professionisti.

L'eventuale personale di supporto deve essere rapportato al volume delle attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate.

Deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità al supporto delle funzioni vitali (BLS-D).

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate.

Devono essere presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati.

Le attività di sanificazione devono essere garantite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Consenso informato:

Il paziente deve essere correttamente informato sulla procedura e sul percorso assistenziale ai quali verrà sottoposto. Tali informazioni devono essere consegnate per iscritto al paziente, e una copia di esse, sottoscritta dal paziente stesso, deve essere conservata dal medico o depositata nell'archivio dello studio.

Documentazione:

Per ogni paziente deve essere approntata una scheda, controfirmata dall'esecutore della prestazione, in cui siano riportate la diagnosi, gli esami e condizioni cliniche, le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. In questo livello possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), con o senza sedazione, comunque, non superiore all'ansiolisi (sedazione lieve).

Il referto deve contenere:

- numero scheda, data ed identificazione utente;
- descrizione sintetica del problema; eventuali premedicazioni, indagini diagnostiche e farmaci utilizzati; prestazione eseguita; conclusioni diagnostiche.

Copia del referto deve essere consegnata all'utente ed una copia al suo medico curante, unitamente ai consigli terapeutici proposti, per garantire la continuità assistenziale, anche attraverso specifiche indicazioni relative ai controlli ed alle visite successive da praticare.

Le schede e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

#### **ALTRE CARATTERISTICHE PECULIARI**

Per la Disciplina di OTORINOLARINGOIATRIA:

- Luce frontale a LED/Fibra ottica con idonea sorgente luminosa e/o di alimentazione;
- Sistema di aspirazione;
- Poltroncina per visita;
- Sgabello per operatore;
- Strumentario necessario per singola visita/dispositivi non ottici atti a valutare e permettere:
  - esplorazione cavo orale;
  - esplorazione nasale;
  - esplorazione auricolare.



**ALLEGATO 2B**  
**REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DI CUI**  
**ALL'ART. 5, COMMA 3, PUNTO 3.2. DELLA L.R. N. 9/2017**

**REQUISITI STRUTTURALI**

Gli studi, di cui all'art. 5 comma 3.2 della L.R. n.9/17 e ss.mm.ii. devono essere dislocati in edifici, o parti di edificio, distinte da ogni altro uso per civile abitazione o altro.

I locali destinati alle attività chirurgiche debbono avere collocazione quanto più prossima al piano terra, per consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari per il trattamento di un'eventuale complicanza, ovvero devono insistere in edifici dotati di ascensori atti al trasporto di pazienti in lettiga.

Elenco ambienti:

La dotazione di ambienti per l'attività chirurgica è la seguente:

- spazi per l'attesa, accettazione ed attività amministrative (registrazione/segreteria);
- spazio archivio;
- servizi igienici distinti per utenti e personale: il servizio per gli utenti deve essere prossimo alla sala d'attesa ed opportunamente indicato;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco;
- spazio/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazi distinti dedicati alle funzioni direzionali ove le stesse non fossero centralizzate.

Locali per l'erogazione delle prestazioni:

- locale visita e medicazioni di superficie minima di 12 mq;
- locale chirurgico;
- locale/spazio per l'assistenza pre e postoperatoria (compatibilmente con il tipo di intervento o procedura praticata);

Il locale chirurgico:

- Deve possedere una superficie minima di 16 mq fermo restando l'obbligo di destinare 7 mq all'area destinata al paziente, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi.
- La superficie dei pavimenti deve essere lavabile e disinfettabile.
- Le pareti del locale debbono essere dotate di rivestimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri.
- Il locale deve consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico/terapeutica relazionata al tipo di specialità svolta.

In particolare in fase preoperatoria e postoperatoria debbono essere assicurate le seguenti attività:

- la preparazione del paziente;
- il supporto al paziente;
- l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche oggetto della procedura;
- la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;
- la realizzazione e il controllo dell'anestesia prevista;
- l'eventuale rianimazione necessaria.

**REQUISITI IMPIANTISTICI**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere adeguata alle esigenze operative e tale cioè da garantire la piena funzionalità di ogni ambiente. In particolare:



- in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali;
- impianto telefonico utilizzabile dagli utenti.

Caratteristiche igrotermiche:

- Temp. interna invernale 20°C+1°C
- Temp. interna estiva controllata
- Umidità relativa controllata
- N. ricambi aria/ora 3v/h (non forzata)

Caratteristiche illuminotecniche:

- Intensità luminosa 200 lux generale, 300 lux zone visita
- Fattore medio luce diurna 0.03

Dotazioni impiantistiche:

- Impianto elettrico secondo norme CEI 64.8 e 64.4
- Impianto luce sicurezza secondo norme CEI 64.8 e 64.4 solo per gli ambienti sanitari.

### **REQUISITI TECNOLOGICI**

Il locale visita/medicazioni deve essere dotato di lettino snodabile, paravento medico per tutelare la privacy del paziente, carrello per medicazioni, scrivania, armadio metallico, sedie, diafanoscopio a parete.

Il locale chirurgico deve essere dotato di:

- lettino operatorio idoneo alle attività da svolgere;
- sterilizzazione (in mancanza di servizio esterno);
- lampada scialitica;
- armadio farmaci, medicazioni, strumentario;
- quant'altro necessario all'esecuzione della prestazione.

Deve, inoltre, disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici correlati alla specificità disciplinare per erogare le prestazioni previste per questo livello, qualora non specificamente prescritte per singola specialità (vedi Requisiti Aggiuntivi).

Nel caso che siano presenti nel locale risorse tecnologiche destinate a prestazioni diverse, le stesse non possono essere usate in contemporanea su pazienti diversi.

Inoltre, deve essere presente un carrello per la gestione dell'emergenza che deve essere completo di attrezzatura per monitoraggio e supporto della funzione cardiovascolare e respiratoria e di un defibrillatore semiautomatico. Di seguito sono elencate le attrezzature, con particolare riferimento a quelle necessarie per fronteggiare le emergenze, ad integrazione di quanto specificato per i requisiti tecnologici in B.01.01 del Regol. Reg. Puglia n.3/2010:

- dotazione minima per pronto soccorso medico-chirurgico;
- unità di ventilazione manuale, maschere facciali e cannule di Guedel.

L'equipe operatoria dispone del materiale necessario alle cure e alla sorveglianza dei pazienti, al quale può accedere in qualsiasi momento, in fase pre, intra e post-operatoria. Il materiale del tipo conforme allo stato dell'arte ed alle conoscenze scientifiche, è adatto per numero e tipo agli interventi eseguiti ed alle condizioni del paziente.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI**

Negli studi singoli o associati soggetti ad autorizzazione, il professionista che eroga la prestazione assume la responsabilità delle attività svolte con il supporto di altri professionisti.

Il medico che eroga la prestazione deve possedere la specializzazione nella branca chirurgica da erogare.

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico e del personale di supporto deve essere rapportata al volume delle attività ed alla tipologia delle patologie trattate e, comunque, deve essere garantita.



Il personale deve garantire un impegno orario congruo rispetto alla tipologia ed al volume di attività; tale impegno orario, con la specifica delle attività da svolgere, deve essere contrattualmente definito, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro individuali.

Deve essere assicurata la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di erogazione delle prestazioni. Deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Il titolare dell'autorizzazione produce il documento che descrive il modello organizzativo e le modalità di assistenza sanitaria alla persona, svolte sotto la propria responsabilità, in relazione alle attività e procedure erogate. Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate. Devono essere presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati. Le attività di sanificazione devono essere garantite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Utilizzo esclusivo:

Durante l'orario di funzionamento, nel caso di studi associati, il locale adibito ad attività di chirurgia non può essere utilizzato per altre attività.

Consenso informato:

Il paziente deve essere correttamente informato sulla procedura e sul percorso assistenziale ai quali verrà sottoposto. Tali informazioni devono essere consegnate per iscritto al paziente, e una copia di esse, sottoscritta dal paziente stesso, deve essere conservata dal medico o depositata nell'archivio dello studio chirurgico.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente.

Il referto deve contenere:

- numero archivio, data ed identificazione utente;
- descrizione sintetica del problema esposto e dei dati clinici; eventuali premedicazioni, indagini diagnostiche e farmaci utilizzati; conclusioni diagnostiche; accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi prescritti e/o eseguiti;
- identificazione dell'operatore principale.

Copia del referto deve essere consegnata all'utente.

Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Documentazione:

Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica in cui siano riportate la diagnosi, gli esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche.

Registro delle prestazioni:

Gli interventi e le procedure interventistiche eseguiti negli studi debbono essere riportati su apposito registro, che deve contenere:

- gli elementi identificativi del paziente,
- la diagnosi,
- i nominativi ed il ruolo degli operatori,
- la procedura eseguita,
- la data, l'ora di inizio e fine della procedura stessa,
- le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate,
- le eventuali complicanze immediate.

Ogni prestazione riportata nel registro deve essere controfirmata dal professionista che l'ha eseguita.

#### **Protocolli per l'ammissione, la cura e la continuità assistenziale dei pazienti operati:**

In questo livello possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, su pazienti accuratamente



selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), con o senza sedazione. In caso di necessità di sedazione superiore all'ansiolisi (sedazione di I livello), è richiesta una competenza certificata da specifica formazione o la collaborazione dell'anestesista.

In relazione alle tecniche anestesiolgiche da praticare per specifiche attività o per particolari pazienti, fermo restando quanto previsto in termini di eleggibilità dei casi trattabili in questo livello, deve essere assicurata, qualora ritenuta necessaria, la presenza di un anestesista durante l'esecuzione delle procedure.

Per ogni procedura dovranno essere elaborati specifici protocolli di ammissione e cura.

**Relazione al medico curante:**

In una relazione destinata al medico curante, consegnata al paziente, verranno riportati, gli elementi del registro ambulatoriale unitamente ai consigli terapeutici proposti, per garantire la continuità assistenziale, anche attraverso specifiche indicazioni relative ai controlli ed alle visite successive da praticare.

**Gestione delle complicanze e delle urgenze:**

I mezzi necessari al trattamento di un'eventuale complicanza e, in particolare, il materiale ed i farmaci idonei, debbono essere disponibili ed utilizzabili immediatamente. Gli studi devono adottare procedure formalizzate per la Gestione del Rischio, tra cui l'adozione di una Check-list operatoria coerente con la complessità delle prestazioni erogate. Deve essere predisposto un piano per le situazioni di emergenza e per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità, sia in loco, sia a distanza dall'intervento. A tal fine, il responsabile dello studio professionale definisce le modalità per assicurare la presa in carico del paziente per la gestione di eventuali complicanze post-operatorie.

**REQUISITI AGGIUNTIVI**

Lo studio di livello intermedio deve, inoltre, disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività diagnostico-terapeutica svolta in ciascun ambito disciplinare, in correlazione alla tipologia di prestazioni previste per questo livello intermedio di complessità.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi specifici:

- per la Disciplina di OTORINOLARINGOIATRIA:
  - Luce frontale a LED/Fibra ottica con idonea sorgente luminosa e/o di alimentazione;
  - Sistema di aspirazione;
  - Poltroncina per visita;
  - Sgabello per operatore;
  - Cabina audiometrica completa;
  - Strumentario necessario per singola visita/dispositivi non ottici atti a valutare e permettere:
    - esplorazione cavo orale;
    - esplorazione nasale;
    - esplorazione auricolare.
  - Sorgente luce per fibre ottiche;
  - Sistema ottico completo con/senza possibilità di acquisizione di immagini;
  - Ottica 0/30° per rinoscopia;
  - Fibroscopio flessibile con/senza canale operativo;
  - Microscopio otologico ambulatoriale;
  - Dispositivo elettromedicale per emostasi (elettrocauterio o altro per epistassi, ecc);
  - Impedenzometro.



**ALLEGATO 3B**  
**REQUISITI DI CUI ALL'AMBULATORIO CHIRURGICO DI CUI ALL'ART. 5,**  
**COMMA1, PUNTO 1.6.1 DELLA L.R. N. 9/2017**

**REQUISITI STRUTTURALI**

Gli ambulatori, di cui all'art. 5 comma 1.6.1 della L.R. n.9/17 e ss.mm.ii., presso i quali sono svolti interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive, non inclusi nel contesto di strutture sanitarie pubbliche o private, debbono essere dislocati in edifici, o parti di edificio, distinte da ogni altro uso per civile abitazione o altro.

I locali destinati alle attività chirurgiche debbono avere collocazione quanto più prossima al piano terra, per consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari per il trattamento di un'eventuale complicanza, ovvero devono insistere in edifici dotati di ascensori atti al trasporto di pazienti in lettiga.

Elenco ambienti:

La dotazione di ambienti per l'attività ambulatoriale chirurgica è la seguente:

- spazi per l'attesa, accettazione ed attività amministrative (registrazione/segreteria);
- lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
- spazio archivio;
- servizi igienici distinti per utenti e personale: il servizio per gli utenti deve essere prossimo alla sala d'attesa ed opportunamente indicato;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco;
- spazio/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazi distinti dedicati alle funzioni direzionali ove le stesse non fossero centralizzate.

Nei presidi sanitari che ospitano più strutture eroganti prestazioni ambulatoriali, gli spazi di accettazione, attività amministrativa, attesa e servizi igienici possono essere in comune.

Locali per l'erogazione delle prestazioni:

- locale visita e medicazioni di superficie minima di 12 mq;
- locale chirurgico;
- locale/spazio per l'assistenza pre e postoperatoria (compatibilmente con il tipo di intervento o procedura praticata);

Il locale chirurgico:

- Deve possedere una superficie minima di 16 mq fermo restando l'obbligo di destinare 7 mq all'area destinata al paziente, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi.
- La superficie dei pavimenti deve essere lavabile e disinfettabile.
- Le pareti del locale debbono essere dotate di rivestimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri.
- Il locale deve consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico/terapeutica relazionata al tipo di specialità svolta.

In particolare, in fase preoperatoria e postoperatoria debbono essere assicurate le seguenti attività:

- la preparazione del paziente;



- il supporto al paziente;
- l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche oggetto della procedura;
- la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;
- la realizzazione e il controllo del tipo di anestesia prevista per ciascun paziente;
- l'eventuale rianimazione necessaria.

### **REQUISITI IMPIANTISTICI**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere adeguata alle esigenze operative e tale cioè da garantire la piena funzionalità di ogni ambiente. In particolare:

- in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali;
- impianto telefonico utilizzabile dagli utenti.

Caratteristiche igrotermiche:

- Temp. interna invernale 20°C+1°C
- Temp. interna estiva controllata
- Umidità relativa controllata
- N. ricambi aria/ora 3v/h (non forzata)

Caratteristiche illuminotecniche:

- Intensità luminosa 200 lux generale, 300 lux zone visita
- Fattore medio luce diurna 0.03

Dotazioni impiantistiche:

- Impianto elettrico secondo norme CEI 64.8 e 64.4
- Impianto luce sicurezza secondo norme CEI 64.8 e 64.4 solo per gli ambienti sanitari.

### **REQUISITI TECNOLOGICI**

Il locale visita/medicazioni deve essere dotato di lettino snodabile, paravento medico per tutelare la privacy del paziente, carrello per medicazioni, scrivania, armadio metallico, sedie, diafanoscopio a parete.

Il locale chirurgico deve essere dotato di:

- lettino operatorio idoneo alle attività da svolgere;
- sterilizzazione (in mancanza di servizio esterno);
- lampada scialitica;
- armadio farmaci, medicazioni, strumentario
- quant'altro necessario all'esecuzione della prestazione.

Deve, inoltre, disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività diagnostico-terapeutica svolta in ciascun ambito disciplinare, in correlazione alla tipologia di prestazioni previste per questo livello, inclusi i requisiti specifici previsti per il livello intermedio.

Nel caso che siano presenti nel locale risorse tecnologiche destinate a prestazioni diverse, le stesse non possono essere usate in contemporanea su pazienti diversi.

Inoltre, deve essere presente un carrello per la gestione dell'emergenza che deve essere completo di attrezzatura per monitoraggio e supporto della funzione cardiovascolare e respiratoria e di un defibrillatore semiautomatico. Di seguito sono elencate le attrezzature, con particolare riferimento a quelle necessarie per fronteggiare le emergenze, ad integrazione di quanto specificato per i requisiti tecnologici in B.01.01 del Regol. Reg. Puglia n.3/2010:

- dotazione minima per pronto soccorso medico-chirurgico;
- unità di ventilazione manuale, maschere facciali e cannule di Guedel.

L'equipe operatoria dispone del materiale necessario alle cure e alla sorveglianza dei pazienti, al quale può accedere in qualsiasi momento, in fase pre, intra e post-operatoria. Il materiale del tipo



conforme allo stato dell'arte ed alle conoscenze scientifiche, è adatto per numero e tipo agli interventi eseguiti ed alle condizioni del paziente.

Nelle strutture poliambulatoriali le dotazioni di attrezzature e farmaci devono essere adeguate al numero di locali ed al tipo di prestazioni erogate.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI**

Deve essere garantita la presenza di un medico responsabile, specializzato in una delle branche relative alle prestazioni erogate; qualora nel presidio ambulatoriale operino più medici, questi sono tenuti ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle loro specifiche competenze, secondo quanto stabilito dal responsabile dell'ambulatorio.

Il medico che eroga la prestazione deve possedere la specializzazione nella branca chirurgica da erogare.

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico e del personale di supporto deve essere rapportata al volume delle attività ed alla tipologia delle patologie trattate e, comunque, deve essere garantita.

Il personale deve garantire un impegno orario congruo rispetto alla tipologia ed al volume di attività; tale impegno orario, con la specifica delle attività da svolgere, deve essere contrattualmente definito, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro individuali.

Deve essere assicurata la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di erogazione delle prestazioni. Deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Il titolare dell'autorizzazione produce il documento che descrive il modello organizzativo e le modalità di assistenza sanitaria alla persona, svolte sotto la propria responsabilità, in relazione alle attività e procedure erogate.

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate.

Devono essere presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati.

Le attività di sanificazione devono essere garantite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Deve essere definito un elenco che identifica le prestazioni erogate per singolo presidio.

L'orario di accesso alle prestazioni deve assicurare la corretta esecuzione delle stesse, garantendo l'iter diagnostico/ terapeutico previsto.

La programmazione degli accessi deve essere fatta, possibilmente, per appuntamenti orari o per fasce orarie, per evitare inutili attese ed affollamenti della sala d'attesa.

Utilizzo esclusivo:

Durante l'orario di funzionamento, il locale adibito ad attività di chirurgia ambulatoriale non può essere utilizzato per altre attività.

Consenso informato:

Il paziente deve essere correttamente informato sulla procedura e sul percorso assistenziale ai quali verrà sottoposto. Tali informazioni devono essere consegnate per iscritto al paziente, e una copia di esse, sottoscritta dal paziente stesso, deve essere conservata dal medico o depositata nell'archivio dell'ambulatorio chirurgico.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente.

Il referto deve contenere:

- numero archivio, data ed identificazione utente;



- descrizione sintetica del problema esposto e dei dati clinici; eventuali premedicazioni, indagini diagnostiche e farmaci utilizzati; conclusioni diagnostiche; accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi prescritti e/o eseguiti;
- identificazione dell'operatore principale.

Copia del referto deve essere consegnata all'utente.

Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Documentazione:

Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche.

Registro ambulatoriale:

Gli interventi e le procedure interventistiche eseguiti negli ambulatori debbono essere riportati su apposito registro, che deve contenere:

- gli elementi identificativi del paziente,
- la diagnosi,
- i nominativi ed il ruolo degli operatori,
- la procedura eseguita,
- la data, l'ora di inizio e fine della procedura stessa,
- le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate,
- le eventuali complicanze immediate.

Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato dal chirurgo che lo ha effettuato.

#### **Protocolli per l'ammissione, la cura e la continuità assistenziale dei pazienti operati:**

In questo livello possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), con o senza sedazione: in caso di necessità di sedazione superiore all'ansiolisi (sedazione di I livello), è richiesta una competenza certificata da specifica formazione o la collaborazione dell'anestesista.

Nel presente regolamento sono indicate le strutture presso le quali è possibile praticare l'anestesia generale per pazienti selezionati, limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell'utente dell'autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell'intervento e non implicanti assistenza continuativa post-intervento, e le prestazioni, anche di minore invasività, per i pazienti fragili (i.e. disabili psicofisici ovvero persone con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente ma comunque con  $ASA \leq 3$ .

Deve essere effettuata la visita anestesiológica per l'individuazione dei pazienti elettivi per questo livello di complessità.

In relazione alla valutazione della classe ASA ed alla tipologia di tecniche anestesiológicas da praticare, deve essere assicurata la presenza di un anestesista durante l'esecuzione delle procedure chirurgiche o diagnostico-terapeutiche comportanti rischio per il paziente.

Per ogni procedura dovranno essere elaborati specifici protocolli di ammissione e cura.

#### **Relazione al medico curante:**

In una relazione destinata al medico curante, consegnata al paziente, verranno riportati, gli elementi del registro ambulatoriale unitamente ai consigli terapeutici proposti, per garantire la continuità assistenziale, anche attraverso specifiche indicazioni relative ai controlli ed alle visite successive da praticare.

#### **Gestione delle complicanze e delle urgenze:**

I mezzi necessari al trattamento di un'eventuale complicanza e, in particolare, il materiale ed i farmaci idonei, debbono essere disponibili ed utilizzabili immediatamente.

Gli ambulatori e gli studi devono adottare procedure formalizzate per la Gestione del Rischio, tra



cui l'adozione di una Check-list operatoria coerente con la complessità delle prestazioni erogate. Deve essere predisposto un piano per le situazioni di emergenza e per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità, sia in loco, sia a distanza dall'intervento. A tal fine, il responsabile dell'ambulatorio definisce le modalità per assicurare la disponibilità telefonica di un operatore della struttura 24 ore su 24, per fornire al paziente adeguate indicazioni per affrontare eventuali problematiche post-intervento.

Le **strutture classificate sub A3 e A4** devono sottoscrivere, ai fini dell'erogazione delle prestazioni consentite, apposite Convenzioni con i Presidi di Ricovero per acuti viciniiori, che assumono il ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, per assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità.

#### **REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 5 C. 1.6.1 DELLA L.R. N. 9/2017 E SS.MM.II.**

Per le strutture di questo livello di complessità devono essere assicurati anche i requisiti per le **Sale Operatorie** di cui al R.R. Puglia n. 3/2005 punto C.01.03.

Qualora si intendano erogare prestazioni di **Endoscopia** devono essere garantiti anche i requisiti di cui alle regolamentazioni nazionale e regionale (R.R. Puglia n. 3/2010 punto B.01.08).

#### **REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO**

Si rinvia al regolamento regionale che definisce il nuovo sistema di procedure e requisiti per l'accreditamento, in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie.



## ALLEGATO ROC1

## REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6 DELLA L.R. N. 9/2017

La sottosezione B.01.14 della Sezione B.01 del R.R. 5 febbraio 2010, n. 3 è così sostituita:

<b>ACCREDITAMENTO REQUISITI STRUTTURALI</b>	<b>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO REQUISITI STRUTTURALI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>locale idoneo per visita oculistica per misurazione del visus</i></li> <li>• <i>locale attesa pazienti idoneo REQUISITI TECNOLOGICI</i></li> <li>• <i>ottotipo</i></li> <li>• <i>lampada a fessura (biomicroscopio)</i></li> <li>• <i>set di lenti per biomicroscopia del fondo oculare</i></li> <li>• <i>tonometro</i></li> <li>• <i>autorefrattometro e/o schiascopio</i></li> <li>• <i>cassetta lenti con montatura di prova</i></li> <li>• <i>frontifocometro</i></li> </ul> <p>OPZIONALI per entrambi senza ulteriori procedure autorizzative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>oftalmoscopio diretto</i></li> <li>• <i>oftalmoscopio indiretto con set di lenti per oftalmoscopia</i></li> <li>• <i>attrezzature lavaggio vie lacrimali</i></li> <li>• <i>ecografo oculare B scan</i></li> <li>• <i>Topografo/Tomografo Corneale con Scheimpflug camera</i></li> <li>• <i>Perimetro automatico per esame del campo visivo</i></li> <li>• <i>Yag laser</i></li> <li>• <i>Laser per trattamenti della retina (Argon o laser duplicato in frequenza o altri tipi di laser idonei)</i></li> <li>• <i>Microscopio Endoteliale</i></li> <li>• <i>cartine per schirmer test</i></li> <li>• <i>fluoresceina per colorazione vitale della cornea</i></li> <li>• <i>Attrezzatura per angiografia oculare</i></li> <li>• <i>carrello per strumentario chirurgico</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>locale idoneo per visita oculistica e misurazione del visus</i></li> <li>• <i>locale attesa pazienti idoneo REQUISITI TECNOLOGICI</i></li> <li>• <i>ottotipo</i></li> <li>• <i>lampada a fessura (biomicroscopio)</i></li> <li>• <i>set di lenti per biomicroscopia del fondo oculare</i></li> <li>• <i>tonometro</i></li> <li>• <i>autorefrattometro e/o schiascopio</i></li> <li>• <i>cassetta lenti con montatura di prova</i></li> <li>• <i>frontifocometro</i></li> </ul>



**ALLEGATO ROC2**  
**REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, PUNTO 3.2 DELLA L.R.**  
**N. 9/2017**

Gli ambulatori territoriali oculistici dove ci sono più ambulatori devono prevedere un numero di locali per misurazione del visus ed esame oculistico in relazione alla frequenza contemporanea degli specialisti, mentre per gli esami strumentali devono poter essere singoli e condivisi da più specialisti

**REQUISITI AMBULATORIO OCULISTICA DI SECONDO LIVELLO**

Per le specifiche peculiarità della branca oculistica che sono state evidenziate dalla società scientifica e recepite si intende Con il termine chirurgia ambulatoriale oculistica la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare senza necessità di posto letto, in ambulatorio, interventi chirurgici definiti maggiori sul bulbo oculare in quanto prevedono l'accesso al bulbo oculare con soluzione di continuità dello stesso e per alcuni di essi anche l'utilizzo di protesi e/o dispositivi da impiantare all'interno del bulbo oculare ed anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, che consentano al paziente autonomia motoria e piena vigilanza entro il tempo necessario per essere dimesso senza rischi dall'intervento. Per poter essere dimessi ovviamente non necessitano di assistenza continuativa post-intervento. Pertanto, nel corso di tali interventi devono essere utilizzate metodiche anestesilogiche tali da consentire all'utente di subire l'atto chirurgico e di riacquistare una adeguata autonomia al termine del medesimo. L'anestesia generale tradizionale è normalmente sostituibile con tecniche anestesilogiche aggiornate ed avanzate che obbligano alla presenza del medico anestesista rianimatore al letto del paziente dopo avvenuta assunzione in carico del paziente da parte del Medico Anestesista come da regole e leggi consolidate.

Le procedure chirurgiche che possono essere eseguite, sono tutte quelle eseguibili nell'ambulatorio chirurgico oculistico di classe 1 più quelle indicate in allegato

**REQUISITI STRUTTURALI**

Gli ambulatori presso i quali sono svolti interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive debbono preferibilmente curare la loro collocazione quanto più prossima al terreno per consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari per il trattamento di un'eventuale complicanza.

Elenco ambienti:

- attesa;
- servizi igienici per il pubblico e per il personale;
- spazio registrazione/segreteria;
- spazio archivio;
- locale visita;
- locale ambulatorio chirurgico;
- spazio assistenza postoperatoria
- deposito pulito;
- deposito sporco.

Il locale ambulatorio Medico Oculistico:

Deve possedere una superficie minima di 20 mq (+/- 10 % per le strutture già autorizzate).



La superficie dei pavimenti deve essere lavabile e disinfettabile.

Le pareti del locale ambulatorio debbono essere dotate di rivestimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri.

La struttura ambulatoriale deve consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico/terapeutica relazionata al tipo di specialità svolta.

In particolare in preparazione alla procedura ed al termine della stessa debbono essere assicurate le seguenti attività:

- il supporto al paziente;
- l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche;
- la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;
- la realizzazione degli interventi,
- la realizzazione e il controllo dell'anestesia locale;
- l'eventuale assistenza anestesiológica

#### **REQUISITI IMPIANTISTICI**

Caratteristiche igrotermiche:

deve essere prevista una Unità di Trattamento Aria (UTA) che garantisca le

- Temp. interna compresa tra 22 e 24 °C ±1°C
- Umidità relativa Controllata
- N. ricambi aria/ora almeno 3vol/h anche con aria da ricircolo

Livello di filtrazione finale aria: H14

Caratteristiche illuminotecniche:

- Intensità luminosa 200 lux generale, 300 lux zone visita
- Fattore medio luce diurna 0.03

Dotazioni impiantistiche:

- Impianto elettrico secondo norme CEE 64.8 e 64.4
- Impianto luce sicurezza secondo norme CEE 64.8 e 64.4 solo per gli ambienti sanitari.

Deve essere prevista un'alimentazione di sicurezza dell'ambiente ambulatorio chirurgico con tempo di intervento non superiore a 0.5 secondi ed autonomia di almeno 30 minuti per gli apparecchi di illuminazione del tavolo operatorio, per l'alimentazione di tutti gli elettromedicali impiegati nel corso della procedura chirurgica.

#### **REQUISITI TECNOLOGICI**

Di seguito sono elencate le attrezzature, con particolare riferimento a quelle necessarie per fronteggiare le emergenze, ad integrazione di quanto già specificato per i requisiti tecnologici in B.01.01.

Elenco attrezzature:

- dotazione minima per pronto soccorso medico-chirurgico;
- unità di ventilazione manuale, maschere facciali e cannule di Guedel;
- defibrillatore semi-automatico o automatico.

Altre attrezzature:

- sterilizzazione;
- tavolo operatorio;
- lampada scialitica e/o microscopio chirurgico;
- unità di elettrocoagulazione e/o elettrobisturi
- armadio farmaci, medicazioni, strumentario.

L'equipe operatoria dispone del materiale necessario alle cure e alla sorveglianza dei pazienti, al



quale può accedere in qualsiasi momento, in fase pre, intra e post-operatoria.  
Il materiale deve essere idoneo per numero e tipo agli interventi eseguiti.

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI**

Utilizzo esclusivo:

Durante l'orario di funzionamento, il locale adibito ad attività di chirurgia ambulatoriale non può essere utilizzato per altre attività.

Consenso informato: Il paziente deve essere correttamente informato del percorso assistenziale al quale viene sottoposto. Tali informazioni devono essere consegnate per iscritto al paziente, e una copia di esse, sottoscritta dal paziente stesso, deve essere conservata dal medico o depositata nell'archivio dell'ambulatorio chirurgico.

Registro ambulatoriale:

Gli interventi e tutte le procedure interventistiche eseguiti negli ambulatori debbono essere riportati su apposito registro, che deve contenere:

- gli elementi identificativi del paziente,
- la diagnosi,
- i nominativi ed il ruolo degli operatori,
- la procedura eseguita,
- la data, l'ora di inizio e fine della procedura stessa,
- le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate,
- le eventuali complicanze.

Protocolli per l'ammissione, la cura e la continuità assistenziale dei pazienti operati:

Gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, effettuati in ambulatorio, sono atti eseguiti prevalentemente in analgesia o anestesia locale o loco-regionale, su pazienti accuratamente selezionati con valutazione anestesiológica di rischio e conseguente assunzione in carico del paziente stesso. E' richiesta l'assunzione in carico del paziente da parte dell'anestesista all'interno degli ambulatori chirurgici oculistici. Alcuni interventi minori (piccole verruche, piccole cisti sebacee, etc) possono essere effettuate in assenza del Medico Anestesista. Per ogni procedura dovranno essere elaborati specifici protocolli di ammissione e cura.

Relazione al medico curante:

In una relazione destinata al medico curante, consegnata al paziente, verranno riportati, gli elementi del registro ambulatoriale unitamente ai consigli terapeutici proposti. Gestione delle complicanze e delle urgenze:

E' utile predisporre un piano organizzato dal direttore sanitario della struttura per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità.



**ALLEGATO ROC3**  
**REQUISITI DELL'AMBULATORIO CHIRURGICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1,**  
**PUNTO 1.6.1. DELLA L.R. N. 9/2017**

Per le specifiche peculiarità della branca oculistica, che sono state evidenziate dalla società scientifica, si intende con il termine chirurgia ambulatoriale oculistica la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare senza necessità di posto letto, in ambulatorio, interventi chirurgici sul bulbo oculare che prevedono l'accesso all'interno del bulbo oculare e l'utilizzo di protesi e/o dispositivi da impiantare all'interno del bulbo oculare. Sono eseguibili procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, in grado di consentire al paziente un buon recupero nell'immediato postoperatorio, e non necessitano di assistenza continuativa post-intervento. Pertanto, nel corso di tali interventi devono essere utilizzate metodiche anestesilogiche, anche le più innovative tali da consentire all'utente un rapido recupero al termine dell'intervento. Le procedure chirurgiche che possono essere eseguite, sono tutte quelle eseguibili nell'ambulatorio chirurgico oculistico di classe 2 più quelle indicate in allegato 3.

**REQUISITI STRUTTURALI**

Gli ambulatori presso i quali sono svolti interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive debbono curare la loro collocazione quanto più prossima al terreno per consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari per il trattamento di un'eventuale complicanza. Gli ambulatori non inclusi nel contesto di strutture sanitarie pubbliche o private, debbono essere dislocati in edifici, o parti di edificio, distinte da ogni altro uso per civile abitazione o altro. Elenco ambienti:

- attesa;
- servizi igienici per il pubblico e per il personale;
- spazio registrazione/segreteria;
- spazio archivio;
- locale visita;
- sala operatoria;
- spazio assistenza postoperatoria;
- deposito pulito;
- deposito sporco.

La sala operatoria:

Deve possedere una superficie minima di 20 mq (+/- 10 % per le strutture già autorizzate).

La superficie dei pavimenti deve essere lavabile e disinfettabile.

Le pareti della sala operatoria debbono essere dotate di rivestimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri.

Il locale ambulatorio deve consentire lo svolgimento dell'attività diagnostico/terapeutica relazionata al tipo di specialità svolta.

In particolare in fase preoperatoria e postoperatoria debbono essere assicurate le seguenti attività:

- il supporto al paziente;
- l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche; - la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;
- la realizzazione degli interventi,
- la realizzazione e il controllo dell'anestesia locale;
- l'eventuale assistenza anestesilogica



### REQUISITI IMPIANTISTICI

Caratteristiche igrotermiche:

deve essere prevista una Unità di Trattamento Aria (UTA) che garantisca le

- Temp. interna compresa tra 22 e 24 °C  $\pm$ 1°C
- Umidità relativa Controllata
- N. ricambi aria/ora 15v/h da aria esterna con max 2 vol /h di aria da ricircolo.

Livello di filtrazione finale aria: H15. (Sec. Raccomandazioni UNI 11425 per ambienti operatori ad elevatissima qualità dell'aria, es. sale operatorie ISO 5 in cui è richiesta una elevata sterilità es. neurochirurgia, ortopedia, trapianti, cardiocirurgia, oculistica, chirurgia vascolare, ecc. essendo previsti interventi di chirurgia protesica)

Caratteristiche illuminotecniche:

- Intensità luminosa 200 lux generale, 300 lux zone visita
- Fattore medio luce diurna 0.03

Dotazioni impiantistiche:

- Impianto elettrico secondo norme CEE 64.8 e 64.4
- Impianto luce sicurezza secondo norme CEE 64.8 e 64.4 solo per gli ambienti sanitari.

Deve essere prevista un'alimentazione di sicurezza dell'ambiente ambulatorio chirurgico con tempo di intervento non superiore a 0.5 secondi ed autonomia di almeno 30 minuti per gli apparecchi di illuminazione del tavolo operatorio, per l'alimentazione di tutti gli elettromedicali impegnati nel corso della procedura chirurgica.

### REQUISITI TECNOLOGICI

Di seguito sono elencate le attrezzature, con particolare riferimento a quelle necessarie per fronteggiare le emergenze, ad integrazione di quanto già specificato per i requisiti tecnologici in B.01.01. Che devono essere presenti nel locale ambulatorio con sala operatoria.

Elenco attrezzature:

- dotazione minima per pronto soccorso medico-chirurgico;
- unità di ventilazione manuale, maschere facciali e cannule di Guedel;

Aspiratore

- defibrillatore semi-automatico o automatico.

Altre attrezzature:

- sterilizzazione (in mancanza di servizio esterno);
- tavolo operatorio;
- lampada scialitica;
- microscopio operatorio;
- facoemulsificatore (con vitrectomo anteriore, elettrocauterio)
- Vitrectomo posteriore completo di endolaser (per interventi sulla retina)
- Elettrobisturi (per interventi extra bulbo oculare)
- Aspiratore
- armadio farmaci, medicazioni, strumentario.

L'equipe operatoria dispone del materiale necessario alle cure e alla sorveglianza dei pazienti, al quale può accedere in qualsiasi momento, in fase pre, intra e post-operatoria.

Il materiale del tipo conforme allo stato dell'arte ed alle conoscenze scientifiche, è adatto per numero e tipo agli interventi eseguiti ed alle condizioni del paziente.

Nelle strutture poliambulatoriali le dotazioni di attrezzature e farmaci devono essere adeguate al numero di locali ed al tipo di prestazioni erogate.

Elenco attrezzature che devono essere presenti nelle strutture in cui vi è un ambulatorio chirurgico oculistico di classe 3 sono quelle richieste per un ambulatorio oculistico di Classe 1 più quelle



previste per un ambulatorio chirurgico di classe 2 più quelle di seguito riportate:

- Autorefrattometro
- biometro ottico ad interferometria e/o ad ultrasuoni
- topografo corneale
- microscopio endoteliale automatizzato

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI**

Utilizzo esclusivo:

Durante l'orario di funzionamento, il locale adibito ad attività di chirurgia ambulatoriale non può essere utilizzato per altre attività.

Consenso informato: Il paziente deve essere correttamente informato del percorso assistenziale al quale viene sottoposto. Tali informazioni devono essere consegnate per iscritto al paziente, e una copia di esse, sottoscritta dal paziente stesso, deve essere conservata dal medico o depositata nell'archivio dell'ambulatorio chirurgico.

Registro ambulatoriale:

Gli interventi e tutte le procedure interventistiche eseguiti negli ambulatori debbono essere riportati su apposito registro, che deve contenere:

- gli elementi identificativi del paziente,
- la diagnosi,
- i nominativi ed il ruolo degli operatori,
- la procedura eseguita,
- la data, l'ora di inizio e fine della procedura stessa,
- le eventuali tecniche sedative del dolore utilizzate,
- le eventuali complicanze.

Protocolli per l'ammissione, la cura e la continuità assistenziale dei pazienti operati:

Gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, effettuati in ambulatorio, sono atti eseguiti prevalentemente in analgesia o anestesia locale o loco-regionale, su pazienti accuratamente selezionati con valutazione anestesiologicala di rischio e conseguente assunzione in carico del paziente stesso. E' richiesta l'assunzione in carico del paziente da parte dell'anestesista all'interno degli ambulatori chirurgici oculistici. Alcuni interventi minori (piccole verruche, piccole cisti sebacee, etc) possono essere effettuate in assenza del Medico Anestesista. Per ogni procedura dovranno essere elaborati specifici protocolli di ammissione e cura.

Relazione al medico curante:

In una relazione destinata al medico curante, consegnata al paziente, verranno riportati, gli elementi del registro ambulatoriale unitamente ai consigli terapeutici proposti. Gestione delle complicanze e delle urgenze:

E' utile predisporre un piano organizzato dal direttore sanitario della struttura per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità.



**ALLEGATO OC1**  
**PRESTAZIONI DELLO STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6 DELLA L.R. N.**  
**9/2017**

<b>Nota</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
	08.91	DEPILAZIONE ELETTOCHIRURGICA DELLA PALPEBRA
	09.41	SPECILLAZIONE DEL PUNTO LACRIMALE
	09.42	SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI
	10.91	INIEZIONE SOTTOCONGIUNTIVALE
	12.41	DEMOLIZIONE DI LESIONE DELL' IRIDE, NON ESCISSIONALE
	13.64	CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA
	14.34	RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE
	95.12	ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE (con presenza obbligatoria dell'anestesista)
	95.13	ECOGRAFIA OCULARE
	95.21	ELETTRORETINOGRAFIA (ERG, FLASH-PATTERN)
	95.22	ELETTROOCULOGRAFIA (EOG)
	95.23	POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP)
	95.24.1	STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO SPONTANEO O POSIZIONALE
	95.24.2	STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO PROVOCATO
	95.26	TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA
	98.21	RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO CORNEALE O CONGIUNTIVALE,
	11.21	CURETTAGE DELLA CORNEA PER STRISCIO O COLTURA (previsto nei nuovi LEA)



**ALLEGATO OC2**  
**PRESTAZIONI DELLO STUDIO MEDICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, PUNTO 3.2**  
**DELLA L.R. N. 9/2017**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
08.02	Apertura di blefarorrafia (apertura di tarsorrafia)
08.11	Biopsia della palpebra
08.21	Asportazione di calazio
08.22	Asportazione di altra piccola lesione della palpebra (asportazione di verruca, cisti)
08.23	Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto spessore
08.24	Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a tutto spessore
08.31	Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con sutura
08.32	Correzione di blefaroptosi con anastomosi del muscolo frontale mediante fascia lata
08.33	Correzione di blefaroptosi con accorciamento dell'elevatore
08.42	Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
08.43	Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme
08.51	Cantotomia
08.52	Blefarorrafia (o tarsorrafia)
08.59	Altra correzione della posizione della palpebra (correzione lagoftalmo)
08.61	Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo
08.62	Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto di mucosa
08.63	Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero
08.64	Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale
08.69	Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto
08.70	Ricostruzione della palpebra, SAI
08.71	Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
08.73	Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
08.81	Riparazione lineare di lacerazione della palpebra e delle sopracciglia
08.82	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
08.83	Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto spessore



08.84	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
08.85	Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto spessore
08.99	Altri interventi sulla palpebra (Blefarocalasi mono o bilaterale, marginoplastica, altra blefaroplastica )
09.11	Biopsia della ghiandola lacrimale
09.12	Biopsia del sacco lacrimale
09.29	Altra riparazione della palpebra
09.44	Intubazione del dotto naso-lacrimale
09.49	Altre manipolazioni delle vie lacrimali (inclusa dacriocistectomia)
09.52	Incisione dei canalicoli lacrimali (stricturectomia)
09.53	Incisione del sacco lacrimale (incisione di dacrioflemmone)
09.71	Correzione di eversione del punto lacrimale
09.72	Altra riparazione del punto lacrimale
09.91	INSERZIONE DI OCCLUSORE DEL PUNTO LACRIMALE PER RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE LACRIMALE, OCCHIO SECCO, CHERATITI, LAGOFTALMO, SURFACE SYNDROME, CHERATITE PUNTATA. Incluso: obliterazione del punto lacrimale
10.0	RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CONGIUNTIVA PER INCISIONE
10.31	Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva
10.4	CONGIUNTIVOPLASTICA
10.41	Riparazione di simblefaron con innesto libero
10.42	Ricostruzione di cul de sac congiuntivale con innesto libero
10.43	Altra ricostruzione di cul de sac congiuntivale
10.44	Altro innesto libero della congiuntiva
10.49	Altra congiuntivoplastica
10.6	Riparazione di lacerazione della congiuntiva
11.51	Sutura di ferita corneale
11.52	Riparazione di ferita chirurgica deiscende della cornea
11.53	Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo congiuntivale
11.59	Altra riparazione della cornea
11.79	Altri interventi rifrattivi sulla cornea (Trattamento di difetti di refrazione mediante chirurgia incisionale, impianto di anello intrastromale, termocheratoplastica o laser ad eccimeri (PRK, LASIK e LASEK, SMILE); trattamento di opacità o irregolarità della cornea mediante cheratectomia fototerapeutica (PTK) con laser ad eccimeri)

**REGIONE  
PUGLIA**

11.91	Tatuaggio della cornea
11.99	Altri interventi sulla cornea
11.99.1	APPLICAZIONE TERAPEUTICA DI LENTE A CONTATTO
11.99.2	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE
11.99.3	CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI



## ALLEGATO OC3

**PRESTAZIONI DELL'AMBULATORIO CHIRURGICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, PUNTO 1.6.1 DELLA L.R. N. 9/2017**

- a) **Prestazioni di specialistica ambulatoriale (chirurgia ambulatoriale oculistica) individuate nel nomenclatore vigente (ex Decreto Ministero della Salute 18/10/2012) nonché dai nuovi LEA (ex D.P.C.M. 12/01/2017), contrassegnate come "H", di seguito elencate:**

Codice	Descrizione
08.44	Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra
08.72	Altra ricostruzione della palpebra non a tutto spessore
08.6	RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO
08.6	RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO
08.72	Altra ricostruzione della palpebra non a tutto spessore
08.74	ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (08.44) RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO (08.6) RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE. Escluso: RIPARAZIONE DI ENTROPION O
09.43	ENDOSCOPIA DELLE VIE LACRIMALI. Incluso: Rimozione di calcolo, dilatazione
09.60	Asportazione del sacco e delle vie lacrimali

- b) **Interventi maggiori sul bulbo oculare ad elevata complessità chirurgica e tecnologica (compresa nei vari pacchetti di day- service),**

- c) **Interventi chirurgici sulla cornea**

**Trapianto di cornea mediante cheratoplastica lamellare o perforante**

- 11.60 Trapianto di cornea, non altrimenti specificato
- 11.61 Cheratoplastica lamellare autologa
- 11.62 Altra cheratoplastica lamellare
- 11.63 Cheratoplastica perforante autologa (a tutto spessore)
- 11.64 Altra cheratoplastica perforante omologa
- 11.69 Altro trapianto della cornea
- 11.73 Cheratoprotesi
- 11.79 Altri interventi rifrattivi sulla cornea
- 11.91 Tatuaggio della cornea

**Trapianto di membrana amniotica**

- 11.99 Altri interventi sulla cornea

**Trapianto di cellule staminali; trapianto di limbus, con o senza trapianto di cornea membrana amniotica**

- 11.69 Altro trapianto della cornea

- d) **Interventi chirurgici sul cristallino e sulla camera anteriore**

**Intervento di cataratta mediante facoemulsificazione, con o senza impianto di lente intraoculare (in camera anteriore, a fissazione iridea, in camera posteriore e a fissazione sclerale) anello capsulare**



Insertire femto e trifocali

- 13.41 Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta e come altra procedura (anche con utilizzo di laser a femto secondi)
  - 13.71 Inserzione di cristallino artificiale intraoculare (anche ad alta tecnologia) al momento della estrazione di cataratta, eseguiti in contemporanea Intervento di cataratta intra ed extracapsulare
  - 13.11 Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
  - 13.19 Altra estrazione intracapsulare del cristallino
  - 13.2 Estrazione extracapsulare della cataratta con tecnica di estrazione lineare
  - 13.3 Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione)
  - 13.71 Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di cataratta, eseguiti in contemporanea Lensectomia via pars plana
  - 13.42 Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta per via pars plana
  - 13.65 Asportazione chirurgica di cataratta secondaria Intervento di cataratta associato a chirurgia del glaucoma, a chirurgia corneale (cheratoplastica) o a chirurgia vitreale
  - 13.11 Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale
  - 13.19 Altra estrazione intracapsulare del cristallino
  - 13.2 Estrazione extracapsulare della cataratta con tecnica di estrazione lineare
  - 13.3 Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione)
  - 13.41 Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
  - 13.42 Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta per via pars plana
  - 13.43 Facoframmentazione meccanica ed aspirazione della cataratta e come altra procedura
  - 12.00 Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell'occhio, SAI
  - 12.02 Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell'occhio senza impiego di magnete
  - 12.21 Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell'occhio
- Lavaggio della camera anteriore con antibiotici o TPA
- 12.92 Iniezione nella camera anteriore
  - 13.72 Impianto secondario di cristallino artificiale Asportazione di lente intraoculare dalla camera anteriore o posteriore
  - 13.8 Rimozione di cristallino impiantato Vitrectomia anteriore per via limbare o pars plana
  - 14.73 Vitrectomia meccanica per via anteriore
- e) Interventi chirurgici sull'iride**
- 12.35 Coreoplastica Plastica iridea; ricostruzione del forame pupillare con le differenti tecniche
  - 12.39 Altra iridoplastica
  - 12.12 Altra iridotomia
  - 12.31 Lisi di goniosinechie
  - 12.32 Lisi di altre sinechie anteriori
  - 12.33 Lisi di sinechie posteriori
  - 12.97 Altri interventi sull'iride
- f) Interventi chirurgici per glaucoma**
- 12.64 Trabeculectomia ab externo
  - 12.66 Revisione post operatoria di interventi di fistolizzazione della sclera
  - 12.92 Iniezione nella camera anteriore
  - 12.79 Altri interventi per glaucoma
  - 12.72 Ciclocrioterapia Iridectomia basale
  - 12.14 Altra iridectomia Trabeculotomia
  - 12.54 Trabeculotomia ab externo Goniectomia
  - 12.52 Goniectomia senza goniopuntura



- 12.53 Goniotomia con goniopuntura
- 12.55 Ciclodialisi
- 12.63 Iridencleisis Iridocicloretrazione
- 12.79 Altri interventi per glaucoma Posizionamento di impianti o valvole drenanti
- 12.79 Altri interventi per glaucoma
- g) **Interventi chirurgici sulla sclera**
  - 12.85 Riparazione di stafiloma della sclera con innesto
  - 12.86 Altra riparazione di stafiloma della sclera
  - 12.87 Rinforzo di sclera mediante innesto Inserti intrasclerali
  - 12.88 Altro rinforzo della sclera
- h) **Interventi chirurgici per patologie della retina e del corpo vitreo**
  - 14.41 Piombaggio sclerale con impianto
  - 14.49 Altre indentazioni sclerali
  - 14.52 Riparazione di distacco retinico con crioterapia
  - 14.51 Riparazione di distacco retinico mediante diatermia Pneumoretinopessia con gas espandibili
  - 14.75 Iniezione di sostituti vitreali Vitrectomia via pars piana con iniezione di sostituti vitreali (liquidi, oleosi e/o gassosi) ed eventuali trattamenti retinopessici (endolaser, endocriopessia, endodiatermia) nei seguenti casi: 1. distacco trazionale della retina con proliferazione vitreoretinica (PVR) limitatamente ai gradi A e B 2. retinopatia diabetica non proliferante o proliferante iniziale con emovitreo o distacco trazionale iniziale 3. chirurgia maculare: membrane neovascolari sottoretiniche; peeling maculare in sindrome dell'interfaccia vitreoretinica, pucker maculare, foro maculare (con o senza impiego di colla biologica o siero autologo), edema maculare cistoide, membrane epiretinali 4. ogni altra patologia retinica che richieda un trattamento della durata prevista non superiore alle tre ore
  - 14.72 Altra rimozione del corpo vitreo (vitrectomia via pars plana)
  - 14.75 Iniezione di sostituti vitreali
  - 14.54 Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione laser
  - 14.52 Riparazione di distacco retinico con crioterapia
  - 14.51 Riparazione di distacco retinico mediante diatermia
  - 14.41 Piombaggio sclerale con impianto
  - 14.49 Altre indentazioni sclerali
  - 14.72 Altra rimozione del corpo vitreo (vitrectomia via pars plana)

Asportazione di sostituti vitreali (olio di silicone) per via limbare o via pars plana


  - 14.79 Altri interventi sul corpo vitreo

Asportazione di corpo estraneo endobulbare

  - 14.00 Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell'occhio, SAI Evacuazione di emorragia sovracoroideale con o senza tamponamento
  - 14.9 Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore Prelievo di vitreo a scopo diagnostico
  - 14.11 Aspirazione diagnostica del corpo vitreo Iniezione di farmaci endovitreali
  - 14.79 Altri interventi sul corpo vitreo
- i) **Interventi chirurgici per strabismo**
  - 15.11 Arretramento di un muscolo extraoculare
  - 15.12 Avanzamento di un muscolo extraoculare
  - 15.13 Resezione di un muscolo extraoculare
  - 15.19 Altri interventi su un muscolo extraoculare che richiedono disinserzione temporanea dal bulbo



- 15.21 Interventi di allungamento di un muscolo extraoculare
  - 15.22 Interventi di accorciamento di un muscolo extraoculare
  - 15.29 Altri interventi su un muscolo extraoculare
  - 15.3 Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo, uno o entrambi gli occhi
  - 15.4 Altri interventi su due o più muscoli extraoculari, uno o entrambi gli occhi
  - 15.5 Trasposizione di muscoli extraoculari
  - 15.6 Revisione di chirurgia su muscolo extraoculare
  - 15.7 Riparazione di lesioni del muscolo extraoculare
  - 15.9 Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
- j) **Interventi di asportazione del bulbo oculare in toto o in parte**
- 16.31 Rimozione di contenuti del bulbo oculare con impianto contemporaneo endosclerale  
Enucleazione con posizionamento di impianto (in silicone, metacrilato o idrossiapatite) ed eventuale utilizzo di sclera liofilizzata, fascia lata, ecc.
  - 16.41 Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di protesi, con inserzione di muscoli
  - 16.42 Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto contemporaneo



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)